SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 29 giugno 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per l'energia elettrica e il gas

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 157

MINISTERO DELLA SALUTE

Decreti di autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari.

06A05560

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 2006.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, in materia di politiche giovanili e attività sportive, al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Giovanna Melandri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 maggio 2006, con il quale l'on. dott.ssa Giovanna Melandri è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 2006, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per le politiche giovanili e le attività sportive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 maggio 2006, con il quale il sig. Giovanni Lolli e il sig. Elidio De Paoli sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 18 maggio 2006, il Ministro senza portafoglio per le politiche giovanili e le attività sportive on. dott.ssa Giovanna Melandri è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili e le attività sportive.

In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri, il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive è delegato:

a) a coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore dei giovani in ogni ambito, ivi compresi gli ambiti economico, fiscale, del lavoro, dell'istruzione e della cultura, anche mediante il coordinamento dei programmi finanziati dall'Unione europea;

b) a coordinare le azioni di Governo in materia di scambi internazionali giovanili;

c) ad esercitare, congiuntamente con il Ministro della solidarietà sociale, le funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù, nonché a presiedere il Forum nazionale dei giovani.

Art. 2.

Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive è delegato a esercitare le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di:

a) proposta, coordinamento ed attuazione delle iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport;

b) cura dei rapporti con enti ed istituzioni intergovernative che hanno competenza in materia di sport, in particolare con l'Unione europea, il Consiglio d'Europa, l'UNESCO e la WADA (Agenzia mondiale antidoping);

c) cura dei rapporti con gli organismi sportivi e con gli altri soggetti operanti nel settore dello sport;

d) prevenzione del doping e della violenza nello sport per quanto di competenza;

e) esercizio della vigilanza sul Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e, unitamente al Ministro per i beni e le attività culturali in relazione alle rispettive competenze, della vigilanza e dell'indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo.

Art. 3.

Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive assiste il Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive rappresenta il Governo italiano in tutti gli organismi internazionali e comunitari aventi competenza in materia di politiche giovanili e di attività sportive, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa comunitaria.

Art. 4.

Nelle materie oggetto del presente decreto, il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive è altresì delegato:

a) a nominare esperti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonché a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni;

b) a provvedere ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

c) a curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonché tra gli organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega.

Art. 5.

Le funzioni oggetto del presente decreto possono essere esercitate anche per il tramite dei Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sig. Giovanni Lolli e sig. Elidio De Paoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 15 giugno 2006

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 8

06A06044

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 2006.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, in materia di politiche per la famiglia, al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Rosaria Bindi, detta Rosy.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 maggio 2006, con il quale l'on. dott.ssa Rosaria Bindi, detta Rosy, è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 2006, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico delle politiche per la famiglia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 maggio 2006, con il quale la prof.ssa Maria Chiara Acciarini è stata nominata Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 18 maggio 2006, il Ministro senza portafoglio delle politiche per la famiglia on. dott.ssa Rosaria Bindi, detta Rosy, è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relativamente alla materia delle politiche per la famiglia.

In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri, il Ministro delle politiche per la famiglia è delegato:

a) a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonché ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito;

b) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio delle misure di sostegno alla famiglia;

c) a promuovere e coordinare la comunicazione istituzionale in materia di politiche della famiglia;

d) a promuovere e coordinare le azioni di Governo in materia di regime giuridico delle relazioni familiari e a cooperare esprimendo l'intesa sulle azioni del Ministro per i diritti e le pari opportunità in materia di diritti, prerogative e facoltà delle persone che prendono parte ad unioni di fatto;

e) a promuovere e coordinare le azioni di Governo dirette a contrastare la crisi demografica;

f) a promuovere e coordinare le azioni di Governo in materia di interventi per il sostegno della maternità e della paternità; misure volte a favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia; misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità;

g) a promuovere e coordinare le attività di Governo in materia di consultori familiari, ferme restando le competenze di carattere sanitario del Ministro della salute.

Art. 2.

Il Ministro delle politiche per la famiglia è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento nella materia delle adozioni dei minori italiani e stranieri, nonché quelle attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri nell'ambito della Commissione istituita dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Il Ministro delle politiche per la famiglia coordina l'attività del Governo nell'ambito dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia.

Il Ministro è, inoltre, delegato a coordinare l'attività del Governo in materia di Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'art. 17, comma 1-*bis*, della legge 3 agosto 1998, n. 269.

Il Ministro esercita le funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e analisi dell'infanzia e dell'adolescenza di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451.

Art. 4.

Il Ministro delle politiche per la famiglia assiste il Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti

o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il Ministro delle politiche per la famiglia rappresenta il Governo italiano in tutti gli organismi internazionali e comunitari aventi competenza in materia di tutela della famiglia, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa comunitaria.

Art. 5.

Nelle materie oggetto del presente decreto, il Ministro delle politiche per la famiglia è altresì delegato:

a) a nominare esperti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonché a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni;

b) a provvedere ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

c) a curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonché tra gli organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega.

Art. 6.

Le funzioni oggetto del presente decreto possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prof.ssa Maria Chiara Acciarini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 15 giugno 2006

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 9

06A06045

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 2006.

Delega di funzoni del Presidente del Consiglio dei Ministri, in materia di politiche europee, al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Emma Bonino.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 maggio 2006, con il quale l'on. Emma Bonino è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 2006, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l'incarico per le politiche europee;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Ritenuto opportuno delegare funzioni specifiche al Ministro per le politiche europee;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 18 maggio 2006, il Ministro per le politiche europee, on. Emma Bonino, salve le competenze attribuite dalla legge al Ministro degli affari esteri, è delegato ad esercitare le funzioni e le attribuzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri dirette ad assicurare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea ed in particolare quelle relative:

a) alle attività inerenti all'attuazione delle politiche comunitarie di carattere generale o per specifici settori, assicurandone coerenza e tempestività, nonché alle attività inerenti alla partecipazione dello Stato italiano alla formazione di atti e normative comunitari;

b) all'attuazione della legge 16 aprile 1987, n. 183, e della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in particolare per quanto concerne la predisposizione, sulla base delle indicazioni delle amministrazioni interessate, degli indirizzi del Parlamento e del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del disegno di legge comunitaria, seguendone anche il relativo iter parlamentare, nonché all'attuazione di questa ultima legge;

c) all'armonizzazione fra legislazione nazionale e normative comunitarie, individuando nella citata legge comunitaria annuale gli strumenti idonei a recepire nell'ordinamento interno gli atti comunitari cne implicano i provvedimenti di attuazione ed assicurando l'adempimento degli obblighi comunitari;

d) alle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea competitività, rappresentando l'Italia con riferimento agli argomenti posti all'ordine del giorno relativi al mercato interno, nonché alle altre riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, con esclusione del Consiglio affari generali e relazioni esterne, relative a singole questioni per le quali occorra garantire la presenza del Governo il cui oggetto non rientri nelle competenze di altri Dicasteri, in collaborazione, ave occorra, con altri Ministri interessati agli argomenti in discussione;

e) all'adeguamento coerente e tempestivo delle amministrazioni pubbliche agli atti comunitari, nonché alla conformità e alla tempestività delle azioni volte a prevenire l'insorgere di contenzioso e ad adempiere le pronunce degli Organi giurisdizionali comunitari;

f) alla decisione sull'opportunità di presentare ricorsi alla Corte di giustizia per la tutela di situazioni

di rilevante interesse nazionale e alla decisione di intervenire in procedimenti in corso nei quali siano in discussione questioni di rilievo nazionale;

g) alla presidenza del comitato consultivo di cui all'art. 4, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

h) alla formazione di operatori pubblici e privati, al dialogo interculturale con riferimento ai temi ed ai problemi europei e ad altre iniziative di sostegno alle politiche europee, sia a livello nazionale che, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, dei Paesi candidati e terzi a vocazione europea, proniuovendo anche strumenti di formazione a distanza e gemellaggi, nonché l'azione del comitato di cui all'art. 58 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

i) alla diffusione, con i mezzi più opportuni, delle notizie relative ai provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario che conferiscono diritti ai cittadini dell'Unione europea, o ne agevolano l'esercizio, in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi;

l) al coordinamento, nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, delle amministrazioni dello Stato competenti per settore, delle regioni, degli operatori privati e delle parti sociali interessate, ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, di intesa con il Ministro degli affari esteri, in sede di Unione europea;

m) alla convocazione e presidenza del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) di cui all'art. 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

n) alla convocazione, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, ed alla copresidenza della sessione comunitaria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 17 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e all'art. 5 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di raccordare le linee della politica nazionale relative all'elaborazione degli atti comunitari con le esigenze rappresentate dalle autonomie territoriali;

o) alla convocazione, sentito il Ministro dell'interno, ed alla copresidenza della sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse degli enti locali di cui all'art. 18 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

p) al coordinamento delle azioni che l'Italia è chiamata ad adottare in attuazione della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, curando la preparazione, la redazione e l'attuazione del Programma nazionale di riforma e di ogni altro adempimento previsto nell'ambito della stessa Strategia di Lisbona;

q) alla presentazione, previo parere della Commissione per il coordinamento delle politiche economiche nazionali con le politiche comunitarie, dei progetti da finanziare con il fondo di cui all'art. 357 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

r) al coordinamento in ambito nazionale dell'attività conseguente ai lavori delle agenzie europee di regolamentazione;

s) alla promozione, in collaborazione con le istituzioni comunitarie, le amministrazioni pubbliche competenti per settore, le regioni e gli altri enti territoriali, le parti sociali interessate e le organizzazioni non governative interessate, della diffusione dell'informazione sulle attività della Unione europea e delle iniziative volte a rafforzare la coscienza della cittadinanza dell'Unione;

t) alla proposta delle candidature di cittadini italiani presso le istituzioni, gli enti e le agenzie comunitarie;

u) alla rappresentanza della Repubblica italiana nell'ambito del Centro nazionale di informazione e documentazione europea - C.I.D.E.;

v) alle attività inerenti alla partecipazione del Parlamento al processo di formazione della normativa comunitaria e dell'Unione europea, di cui alla legge 4 febbraio 2005, n. 11;

z) alle attività inerenti alla predisposizione della relazione annuale al Parlamento dì cui all'art. 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Art. 2.

Il Ministro è altresì delegato a:

a) designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti, nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni ed istituzioni;

b) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

c) provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

d) promuovere e predisporre tutti gli strumenti di consulenza, formativi e applicativi che aiutino le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, gli altri enti locali, gli operatori privati e le organizzazioni non governative al fine di utilizzare gli strumenti e le risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea nella misura più celere e corretta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 15 giugno 2006

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2006,
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 7

06A06046

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 maggio 2006.

Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina - Modifica allegato IV.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, ed in particolare l'art. 10, comma 2;

Visto il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, ed in particolare l'art. 6;

Visto il provvedimento 26 maggio 2005 concernente l'accordo sancito tra il Ministro della salute, il Ministro delle politiche agricole e forestali e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano recante «Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 16 ottobre 2005;

Ritenuto necessario modificare l'allegato IV di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 1996, al fine di renderlo compatibile con le informazioni richieste dal documento di trasporto di cui al citato regolamento (CE) n. 21/2004, nonché alle ulteriori informazioni aggiuntive previste in merito alla movimentazione dei bovini;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 28 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2006

Il Ministro (ad interim): BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 384

ALLEGATO

IT ☐☐☐☐☐☐☐☐ /..... /.......

DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA E DI DESTINAZIONE DEGLI ANIMALI

REGIONE........................... A.S.L. ....

A) IDENTIFICAZIONE

Il sottoscritto...................... in qualità di detentore degli animali della azienda sita in .... Comune di... Prov. .... codice aziendale IT ☐☐☐☐☐☐☐☐ registrata presso la ASL. N.............. di................................ dichiara che i seguenti animali:

Specie	Categoria	N°	Contrassegno di identificazione degli animali o contenitori

Non sono sottoposti al divieto di spostamento, in applicazione a misura di polizia veterinaria.

Dichiara altresì che gli animali sopraccitati sono stati introdotti con regolare documentazione di accompagnamento e provengono da aziende identificate dai seguenti codici aziendali: IT ☐☐☐☐☐☐☐☐ IT ☐☐☐☐☐☐☐☐

B) DICHIARAZIONE PER IL MACELLO

Dichiara inoltre che gli animali destinati alla macellazione

1- ☐ NON SONO STATI TRATTATI O ALIMENTATI CON SOSTANZE DI CUI È VIETATO L'IMPIEGO

2- ☐ nei 90 giorni precedenti la data odierna ☐ dalla nascita

a) ☐ NON SONO STATI ☐ SONO STATI sottoposti a trattamento con le seguenti sostanze di cui agli art. 4 e 5, del D.l.vo 04.08.1999, n. 336 e succ. modifiche e integrazioni ....

b) ☐ NON SONO STATI ☐ SONO STATI sottoposti a trattamento con i seguenti alimenti medicamentosi ....

c) ☐ NON SONO STATI ☐ SONO STATI sottoposti a trattamento con le seguenti specialità medicinali..

3- ☐ Sono stati osservati i previsti tempi di sospensione per i trattamenti con prodotti di cui sopra, al punto n°2.

4- ☐ Dichiara inoltre di allegare copia dell'elenco del trattamento recante firma del veterinario o dei veterinari prescrittori come previsto dalla normativa concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione

C) DESTINAZIONE

Gli animali sono destinati a: ☐ allevamento, ☐ mercato o fiera, ☐ stalla di sosta, ☐ pascolo, ☐ macello, ☐ altro

Codice : IT ☐☐☐☐☐☐☐☐

Denominazione.................................... Indirizzo. ....

Addì......................... Il detentore degli animali..

D) TRASPORTO

Il sottoscritto (nome, cognome, ragione sociale)..

Sito in . ... Comune di.. Prov..................

Conduttore del mezzo di trasporto..., targato..

N°d'immatricolazione motrice.......................... N° d'immatricolazione rimorchio ....

Autorizzazione al trasporto di animali n°...............................rilasciata il..

Garantisce che gli animali suindicati sono trasportati nel rispetto della vigente normativa.

Si attesta, inoltre, che il mezzo di trasporto è stato regolarmente disinfettato (ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 320/54).

Addì............................... Il trasportatore..

E) ATTESTAZIONI SANITARIE

Il sottoscritto dichiara di aver visitato gli animali di cui sopra con esito FAVOREVOLE in data....../...../......

Attesta (*) che dagli atti di questo ufficio, l'azienda di provenienza è sotto controllo ufficiale con la seguente qualifica sanitaria e che gli animali sopraindicati sono stati sottoposti con esito negativo alle prove diagnostiche per:

Malattia	Data controllo capi			Data controllo allevamento			Qualifica allevamento		

(*) tale dichiarazione ha validità 15 giorni, rinnovabile ai sensi di legge.

Gli animali suindicati sono stati immunizzati contro................................ in data ..../........./.........

☐ Osservazioni ☐ Prescrizioni ☐ Vincolo Sanitario

....

Addì................................ il Veterinario ufficiale..

Note

Colore
Qualora non si utilizzi un modello già predisposto su carta colorata ma si voglia utilizzare un modello su carta bianca, nel riquadro in alto a sinistra | Colore | va indicato il diverso colore del modello (rosa – giallo – verde) a seconda della struttura di provenienza degli animali così come specificato dal DPR 317/96.

Numerazione
Il riquadro in alto a destra | IT □□□□□□□□□ /..... /....... | va compilato ai fini di attribuire ai documenti di provenienza una numerazione progressiva e univoca per ogni azienda. Tale numerazione sarà costituita dal codice aziendale dell'azienda di provenienza [IT001RM001], dall'anno in 4 cifre [2006] e da un progressivo numerico per ogni azienda [01]. Il progressivo numerico con inizio 01, corrispondente alla prima movimentazione effettuata in ogni anno, è unico per tutte le movimentazioni delle diverse specie animali allevate in una data azienda. Per cui non dovrà essere iniziata una nuova numerazione per ogni specie animale movimentata, né per le movimentazioni con partenza da allevamenti diversi della stessa azienda.

Identificazione delle strutture
I codici che identificano le varie strutture, sia di partenza che di arrivo degli animali, vanno indicati accuratamente nell'apposito riquadro previsto sul modello (Codice: IT □□□□□□□□□) dopo aver barrato la tipologia della struttura (□ allevamento, □ mercato o fiera, □ stalla di sosta, □ pascolo, □ macello, □ altro). Per quanto riguarda le strutture non specificate nel modello va barrata la voce "□ altro" indicando successivamente "denominazione" e "indirizzo".

Identificazione degli animali
Laddove richiesto dalla normativa di riferimento gli animali movimentati vanno correttamente riportati sul modello tramite la trascrizione del codice identificativo individuale di ogni animale. Non è ammessa alcuna forma di abbreviazione del codice identificativo, fatti salvi i casi in cui dopo aver trascritto per intero il primo codice identificativo l'eventuale abbreviazione non comprometta la chiara identificazione degli animali movimentati (per .es. IT06099018608 – 609-610-611-612).
Qualora il numero degli animali movimentati non consenta di trascrivere tutti i codici nell'apposito spazio previsto sul modello è consentito allegare al modello un apposito elenco. Tale elenco dovrà riportare in alto a destra lo stesso codice del modello di trasporto e sarà controfirmato dal detentore degli animali, dal trasportatore e, se del caso, dal veterinario ufficiale che ha rilasciato l'attestazione sanitaria.

Completezza delle informazioni
Tutte le informazioni previste dal modello di trasporto devono essere fornite con estrema attenzione, in modo chiaro e completo in particolare per quanto riguarda le strutture di partenza e di destinazione degli animali, l'identificazione degli animali, gli eventuali trattamenti cui questi ultimi sono stati sottoposti e l'esatta identificazione del mezzo di trasporto. La firma del detentore apposta nel riquadro C è valevole anche per i precedenti riquadri A e B. Per quanto riguarda il n° di autorizzazione al trasporto di animali (riquadro D) si intende l'eventuale numerazione progressiva attribuita dall'Autorità rilasciante l'autorizzazione ovvero il numero del protocollo.

06A05974

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 23 maggio 2006.

Criteri e modalità per la verifica di conseguimento degli obiettivi specifici di risparmio energetico in capo ai distributori obbligati, ai sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e direttive alla società Gestore del mercato elettrico S.p.a., in materia di emissione e annullamento dei titoli di efficienza energetica. (Deliberazione n. 98/06).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 maggio 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995 (di seguito: legge n. 481/1995);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);

i decreti ministeriali 24 aprile 2001;

il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (di seguito: decreto ministeriale elettrico);

il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (di seguito: decreto ministeriale gas);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 11 luglio 2001, n. 156/2001;

la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2001, n. 157/2001;

la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2003, n. 103/2003 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Linee guida);

la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04 (di seguito: deliberazione n. 219/04);

la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2005, n. 67/2005, con cui sono state approvate le regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica predisposte dalla società Gestore del mercato elettrico S.p.a.;

la deliberazione dell'Autorità 11 gennaio 2006, n. 4/06;

la sentenza del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia n. 5625/05, pubblicata, mediante deposito in segreteria, in data 20 dicembre 2005;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 7, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e dell'art. 16, comma 1, delle Linee guida, l'Autorità certifica i risparmi energetici conseguiti dai progetti realizzati ai sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;

ai sensi dell'art. 10, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e dell'art. 16 delle Linee guida, la società Gestore del mercato elettrico S.p.a. (di seguito: Gestore del mercato) emette a favore dei distributori di energia elettrica e di gas naturale, delle società controllate dai distributori medesimi e delle società operanti nel settore dei servizi energetici, titoli di efficienza energetica nel numero e della tipologia stabiliti dall'Autorità sulla base delle certificazioni da essa effettuate ai sensi del precedente alinea;

l'art. 10, commi 3 e 4 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che il Gestore del mercato organizza una sede per la contrattazione dei titoli di efficienza energetica; e che tale sede (di seguito: mercato organizzato) è operativa dal 7 marzo 2006;

l'art. 10, comma 5, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che i titoli di efficienza energetica sono oggetto di contrattazione tra le parti anche al di fuori della sede di cui al comma 3 del medesimo art. (di seguito: contrattazione bilaterale);

l'attribuzione al Gestore del mercato dei servizi di cui ai precedenti alinea comporta che il Gestore medesimo organizzi e gestisca un registro dei titoli di efficienza energetica (di seguito: Registro) costituito dall'insieme dei conti proprietà su cui vengono depositati i titoli di efficienza energetica emessi a favore del soggetto intestatario del conto e registrate le variazioni dei titoli depositati per effetto delle negoziazioni avvenute nel mercato organizzato o tramite contrattazione bilaterale;

l'art. 6, commi 1 e 2 delle regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica (di seguito: Regole), prevede che gli operatori del mercato, a fronte dei servizi forniti dal Gestore del mercato, sono tenuti al versamento a favore dello stesso di un corrispettivo; e che tale corrispettivo è stato determinato dal Gestore del mercato prevedendo una quota fissa annuale pagata da tutti i soggetti intestatari di un conto proprietà nell'ambito del Registro;

l'art. 11, commi 1 e 2 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, stabilisce che, entro il 31 maggio di ogni anno a decorrere dall'anno 2006, i distributori soggetti agli obblighi di cui ai medesimi decreti (di seguito: distributori obbligati) trasmettono all'Autorità i titoli di efficienza energetica posseduti ai sensi dell'art. 10 dei decreti stessi e che l'Autorità verifica che ciascun distributore possegga titoli corrispondenti all'obiettivo annuo ad esso assegnato ai sensi dei medesimi decreti;

la verifica di cui al precedente alinea può essere effettuata solo mediante le informazioni disponibili nel Registro;

l'art. 17, comma 3 delle Linee guida stabilisce che ai fini della verifica di conseguimento del proprio obiettivo specifico annuale, i distributori obbligati possono trasmettere titoli di efficienza energetica emessi nel periodo compreso tra il 1º gennaio dell'anno di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)* dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e il 31 maggio dell'anno successivo a quello di cui al medesimo art. 3, comma 1, lettera *e)*;

il combinato disposto dell'art. 3, comma 2 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e, rispettivamente, dell'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale elettrico e dell'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale gas stabilisce che non meno del 50% degli obiettivi specifici annuali in capo al singolo distributore deve essere ottenuto attraverso una corrispondente riduzione dei consumi rispettivamente di energia elettrica e di gas naturale;

l'art. 11, comma 3, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 prevede che, qualora in ciascun anno del quinquennio di cui all'art. 3, comma 1 dei medesimi decreti, il distributore consegua una quota dell'obiettivo di sua competenza inferiore al 100%, ma comunque pari o superiore al rapporto di cui all'art. 10, comma 7, può compensare la quota residua nel biennio successivo;

al 31 gennaio 2006 il valore del rapporto di cui all'art. 10, comma 7, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 era pari a zero, in quanto a quella data il Gestore del mercato non aveva ancora attivato il Registro;

l'art. 4, comma 1, della deliberazione n. 219/04 stabilisce che ai fini dell'erogazione del contributo tariffario di cui alla medesima deliberazione, il distributore obbligato dichiara all'Autorità su quanti e quali dei titoli di efficienza energetica registrati nel suo conto proprietà richiede il pagamento del contributo stesso e che tale dichiarazione può essere effettuata tra il 1º gennaio e il 31 maggio di ogni anno, con riferimento all'obiettivo specifico aggiornato a carico del distributore nell'anno precedente;

l'art. 5, comma 2, della deliberazione n. 219/04 stabilisce che l'erogazione del contributo tariffario totale annuo spettante a ciascun distributore obbligato viene effettuata da Cassa conguaglio per il settore elettrico su specifica richiesta dell'Autorità;

l'art. 5, comma 5, della deliberazione n. 219/04, stabilisce che i titoli di efficienza energetica consegnati ai fini dell'erogazione del contributo tariffario di cui all'art. 3, comma 1, della medesima deliberazione vengono trattenuti sul conto proprietà del distributore ai fini della verifica di conseguimento degli obiettivi specifici a suo carico e non possono essere oggetto di successiva contrattazione nel mercato organizzato o attraverso contratti bilaterali;

Considerato altresì che:

l'art. 2, comma 20, lettera *a)*, della legge n. 481/1995 attribuisce all'Autorità il potere di richiedere a tutti gli esercenti i servizi di pubblica utilità nei settori di competenza informazioni e documenti; e che la lettera *c)*, del medesimo comma prevede che la mancata ottemperanza a tale richiesta costituisce presupposto per l'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria;

l'art. 14, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che sono fatti salvi i procedimenti avviati dall'Autorità, quelli in corso e i provvedimenti emanati dalla medesima Autorità in attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;

Ritenuto opportuno:

dare direttive al Gestore del mercato per l'emissione dei titoli di efficienza energetica, anche al fine di ridurre al minimo i tempi intercorrenti tra la certificazione dei risparmi energetici da parte dell'Autorità e l'emissione effettiva dei titoli da parte del Gestore del mercato;

dare direttive al Gestore del mercato e ai distributori obbligati, al fine di consentire all'Autorità la verifica degli obiettivi specifici annuali di cui all'art. 11, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004, alla deliberazione n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni, alla deliberazione n. 219/04 e inoltre le seguenti:

a) «Conto proprietà attivo», è il conto proprietà attivato dal Gestore del mercato a seguito della domanda di iscrizione al Registro di cui alla lettera *b)*, presentata da un distributore di energia elettrica o di gas naturale, da una società da questi controllata o da una società di servizi energetici e non bloccato per uno dei motivi previsti dalle Regole di funzionamento del mercato organizzato;

b) «Registro» è l'archivio elettronico dei titoli di efficienza energetica emessi dal Gestore del mercato sulla base dei risparmi energetici certificati dall'Autorità, suddiviso in conti proprietà;

c) «Titoli» sono i titoli di efficienza energetica di cui all'art. 17 delle Linee guida.

Art. 2.

Direttive al Gestore del mercato per l'emissione dei titoli di efficienza energetica

2.1. Nei casi in cui il soggetto al quale l'Autorità ha certificato i risparmi energetici conseguiti ai sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 non disponga di un conto proprietà attivo nell'ambito del Registro, il Gestore del mercato:

a) registra l'autorizzazione dell'Autorità all'emissione dei titoli a favore di quel soggetto;

b) informa, se del caso, tale soggetto che ai fini dell'emissione dei titoli corrispondenti ai risparmi energetici certificati dall'Autorità è necessario disporre di un conto proprietà attivo nell'ambito del Registro, indicandogli le procedure da seguire a questo fine;

c) emette i titoli corrispondenti ai risparmi energetici certificati dall'Autorità non appena attivato o riattivato il conto proprietà intestato a tale soggetto.

Art. 3.

Consegna dei titoli di efficienza energetica ai fini della verifica dell'obiettivo specifico aggiornato annuale

3.1. Dal 1° gennaio al 31 maggio di ogni anno (anno n), ogni distributore obbligato comunica all'Autorità, mediante un'unica comunicazione, quanti dei titoli registrati alla data della comunicazione sul suo conto proprietà, distinti per tipologia, egli vuole utilizzare ai fini della verifica del conseguimento del proprio obiettivo specifico aggiornato (di seguito: titoli consegnati).

3.2 Nell'anno 2007, nella comunicazione di cui al comma 3.1, il distributore deve indicare quali e quanti titoli consegna:

a) ai fini della verifica del conseguimento dell'obiettivo specifico a suo carico nell'anno 2006;

b) ai fini della compensazione dell'eventuale inadempienza all'obiettivo specifico a suo carico nell'anno 2005.

3.3. A partire dall'anno 2008, nella comunicazione di cui al comma 3.1, il distributore deve indicare quali e quanti titoli consegna:

a) ai fini della verifica del conseguimento dell'obiettivo specifico a suo carico nell'anno n-1;

b) ai fini della compensazione dell'eventuale inadempienza all'obiettivo specifico a suo carico nell'anno n-2;

c) ai fini della compensazione dell'eventuale inadempienza all'obiettivo specifico a suo carico nell'anno n-3.

3.4. Dalla data della comunicazione di cui al comma 3.1, i titoli consegnati non possono essere oggetto di contrattazione nel mercato organizzato, ovvero di contrattazione bilaterale.

Art. 4.

Criteri per la verifica degli obiettivi e direttive al Gestore del mercato

4.1. Ai fini della verifica dell'obiettivo specifico aggiornato in capo al singolo distributore elettrico, è necessario che i titoli di tipo II e III siano consegnati in numero tale da assicurare il rispetto del vincolo di cui all'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004, in ogni anno di riferimento della verifica. Ai fini della verifica dell'obiettivo specifico aggiornato in capo al singolo distributore di gas naturale, è necessario che i titoli di tipo I e III siano consegnati in numero tale da assicurare il rispetto del vincolo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004, in ogni anno di riferimento della verifica. I titoli consegnati in eccesso rispetto a tali valori non saranno ritenuti validi ai fini della verifica dell'obiettivo, fatta salva la possibilità per il distributore di utilizzarli per la verifica di conseguimento degli obiettivi degli anni successivi.

4.2. I titoli consegnati e validi ai fini della verifica dell'obiettivo specifico aggiornato del singolo distributore vengono annullati. All'annullamento dei titoli provvede il Gestore del mercato entro 10 giorni lavorativi dalla specifica richiesta della Direzione consumatori e qualità del servizio dell'Autorità e previa verifica, effettuata dallo stesso Gestore del mercato, che tali titoli siano effettivamente registrati nel conto proprietà del distributore.

4.3. Qualora, dalla verifica di cui al comma 4.2, risulti che il numero di titoli di una o più tipologie registrati nel conto proprietà del singolo distributore è inferiore a quello oggetto della comunicazione di cui al comma 3.1, il Gestore del mercato segnala tempestivamente all'Autorità l'entità del disavanzo e annulla un numero di titoli, per ciascuna tipologia, pari al valore massimo tra il numero registrato nel conto proprietà del distributore e il numero comunicato ai sensi del comma 3.1.

4.4. Entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta di cui al comma 4.2, il Gestore del mercato informa la Direzione consumatori e qualità del servizio dell'Autorità in ordine agli esiti delle operazioni condotte ai sensi del presente articolo e, in particolare, per ogni distribu-

tore obbligato, segnala il numero di titoli annullati per tipologia e i motivi alla base di eventuali discrepanze tra i valori indicati nella richiesta di cui al comma 4.2 e quelli annullati.

4.5. Ogni anno, al termine delle procedure di verifica di cui al presente provvedimento, la Direzione consumatori e qualità del servizio dell'Autorità informa i singoli distributori obbligati in merito al numero di titoli annullati, per tipologia, ai fini della verifica degli obiettivi specifici a loro carico.

Art. 5.

Ulteriori disposizioni al Gestore del mercato

5.1. Il Gestore del mercato mantiene il riserbo sulle azioni effettuate sul Registro in ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento o di qualsiasi altra disposizione dell'Autorità.

Art. 6.

Disposizioni finali

6.1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito internet.

6.2. Il presente provvedimento è trasmesso al Gestore del mercato per le determinazioni di competenza.

Milano, 23 maggio 2006

Il presidente: ORTIS

06A05940

DELIBERAZIONE 24 maggio 2006.

Modifica ed integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 13 dicembre 2005, n. 269/05 (Meccanismo di trasferimento dei diritti di importazione tra mercato vincolato e mercato libero). (Deliberazione n. 99/06).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 maggio 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;

il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 ed in particolare gli articoli 5 e 6 (di seguito: il Regolamento n. 1228/2003);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

la legge 12 dicembre 2002, n. 273;

la legge 27 ottobre 2003, n. 290;

la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, ed in particolare:

a) l'art. 1, comma 3, lettera *f)*, secondo cui, fra gli obiettivi generali di politica energetica del Paese, vi è promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalità di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitività del sistema economico del Paese;

b) l'art. 1, comma 7, lettera *a)*, secondo cui rientrano nelle funzioni attribuite allo Stato, che le esercita anche avvalendosi dell'Autorità, le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia elettrica;

il decreto del Ministro delle attività produttive 13 dicembre 2005, recante modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2006 (di seguito: decreto 13 dicembre 2005), trasmesso all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) in data 13 dicembre 2005, prot. Autorità n. 29369, in pari data;

il decreto del Ministro delle attività produttive 13 dicembre 2005, recante direttive alla società Acquirente unico S.p.a. (di seguito: Acquirente unico S.p.a.) in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2006, trasmesso all'Autorità in data 13 dicembre 2005, prot. Autorità n. 29368, in pari data;

il documento per la consultazione dell'Autorità, pubblicato in data 20 settembre 2005, recante «Meccanismi di trasferimento dei CCCI tra mercato libero e mercato vincolato» (di seguito: documento per la consultazione 20 settembre 2005);

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2005, n. 269/05 (di seguito: deliberazione n. 269/05);

il documento per la consultazione dell'Autorità, pubblicato in data 28 dicembre 2005, recante «Meccanismi di trasferimento dei diritti di importazione tra mercato vincolato e mercato libero» (di seguito: documento per la consultazione 28 dicembre 2005);

il documento «Dati statistici sull'energia elettrica 2004 in Italia» edito dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. e pubblicato sul sito internet di Terna (di seguito «dati statistici»).

Considerato che:

il decreto 13 dicembre 2005 prevede, tra l'altro, che l'Autorità provveda a disciplinare l'eventuale cessione tra operatori dei diritti di importazione sulla capacità di trasporto già assegnati, attraverso un sistema organizzato di scambi basato su criteri di mercato, in coerenza agli orientamenti riportati in allegato al regolamento n. 1228/2003, nonché la cessione o l'acquisizione dei medesimi diritti da parte dell'Acquirente unico S.p.a. nei casi rispettivamente di uscita o di rientro dei clienti finali dal o nel mercato vincolato;

la deliberazione n. 269/05 disciplina l'assegnazione di strumenti di copertura del rischio associato ai differenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico italiano e adiacenti zone estere su ciascuna frontiera (CCCI in importazione e CCCE in esportazione) mediante procedure concorsuali, secondo criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, promuovendo la pluralità dei soggetti assegnatari;

la deliberazione n. 269/05 prevede la ripartizione, su base mensile, dei proventi derivanti dall'assegnazione dei CCCI tra gli operatori che abbiano partecipato all'assegnazione, prevedendo, dapprima, la ripartizione degli oneri mensili complessivi tra l'Acquirente unico S.p.a., cui è destinata una quota pari al 26% dei proventi complessivi, e gli utenti del dispacciamento per punti di prelievo sul mercato libero, cui è destinato il restante 74%. La quota destinata al mercato libero viene poi ripartita tra gli utenti del dispacciamento, in ciascun mese, in proporzione al rapporto tra la potenza media annuale (calcolata con riferimento all'anno 2004) relativa al medesimo mese di ciascun utente del dispacciamento e la potenza media annuale complessiva di tutti i predetti utenti del dispacciamento;

nel documento per la consultazione 28 dicembre 2005, l'Autorità ha indicato i propri orientamenti circa il meccanismo di trasferimento dei diritti di importazione tra mercato vincolato e mercato libero (e viceversa) basato sui seguenti elementi:

a) la quota pari al 26% dei proventi derivanti dall'assegnazione dei CCCI assegnata all'Acquirente unico S.p.a. viene modificata in corso d'anno, su base mensile, in ragione del rapporto tra la potenza media annuale complessiva dei clienti del mercato vincolato, relativa al mese corrente e la potenza media annuale complessiva dei clienti del mercato vincolato, relativa al mese di gennaio 2006;

b) la quota di cui al precedente alinea non può, comunque, superare il valore di 26%;

c) ai fini dell'attuazione del predetto meccanismo, le imprese distributrici sono tenute a comunicare alla società Terna S.p.a. e all'Acquirente unico S.p.a. l'elenco dei rientri nel mercato vincolato e le caratteristiche di prelievo dei clienti finali idonei;

in esito al documento per la consultazione 28 dicembre 2005:

a) sono state rilevate criticità relativamente all'introduzione di ulteriori flussi informativi rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente;

b) è stato osservato che il meccanismo in questione può essere attuato mediante l'utilizzo dei dati statistici e dei dati disponibili nell'ambito dei flussi informativi che le imprese distributrici trasmettono a Terna, già definiti dalla deliberazione n. 269/05;

Ritenuto opportuno:

modificare e integrare la deliberazione n. 269/05, definendo modalità di trasferimento dei diritti di importazione, nel caso di passaggio di clienti finali dal mercato vincolato al mercato libero e viceversa che, consentendo l'utilizzo dei flussi informativi già previsti dalla normativa vigente, minimizzino i costi per il sistema legati a nuovi flussi informativi;

Delibera

1. di modificare e integrare l'allegato *A* della deliberazione n. 269/05 nei seguenti termini:

a) all'art. 14, al comma 14.3, la lettera *a)*, è sostituita dalla seguente:

«*a)* del 98% della quota $Q_{vincolato}$, di cui al comma 14.8, dei proventi complessivi della procedura concorsuale di cui all'art. 11;»

b) al comma 14.4, lettera *a)*, il punto *i.* è sostituito dal seguente:

«*i.* una quota Q_{libero}, di cui al comma 14.8, dei proventi complessivi della procedura concorsuale di cui all'art. 11 relativi al medesimo mese, e»;

c) dopo il comma 14.7 sono aggiunti i seguenti commi:

«14.8 Le quote dei proventi derivanti dall'assegnazione dei CCCI destinate agli utenti del dispacciamento

che hanno partecipato alla procedura di cui all'art. 10, sono ripartite tra mercato libero e mercato vincolato secondo le seguenti quote:

a) se $P_{MediaLiberoMeseK} \geq P_{MediaLiberoGen06}$:

$$Q_{vincolato} = 26 \cdot \left[1 - \frac{P_{MediaLiberoMeseK} - P_{MediaLiberoGen06}}{P_{MA} - P_{MediaLiberoGen06}} \right] \cdot \%$$

$$Q_{libero} = \left[1 - Q_{vincolato} \right] \cdot \%$$

b) se $P_{MediaLiberoMeseK} < P_{MediaLiberoGen06}$:

$$Q_{vincolato} = 26 \cdot \%$$

$$Q_{libero} = \left[1 - Q_{vincolato} \right] \cdot \%$$

dove:

$Q_{vincolato}$ quota dei proventi derivanti dall'assegnazione dei CCCI destinata all'Acquirente unico S.p.a;

Q_{libero} quota dei proventi derivanti dall'assegnazione dei CCCI destinata agli utenti del dispacciamento diversi dall'Acquirente unico S.p.a.;

$P_{MediaLiberoMeseK}$ è la potenza media annuale complessiva, relativa al mese *K-esimo*, corrispondente agli utenti del dispacciamento in prelievo diversi dall'Acquirente unico S.p.a. che hanno partecipato alla procedura di cui all'art. 10;

$P_{MediaLiberoGen06}$ è la potenza media annuale complessiva, relativa al mese di gennaio 2006, corrispondente agli utenti del dispacciamento in prelievo diversi dall'Acquirente unico S.p.a. che hanno partecipato alla procedura di cui all'art. 10;

P_{MA} è la potenza media annuale del sistema elettrico nazionale al netto delle perdite e degli autoconsumi, pari a 32.262,4 MW per l'anno 2004.

14.9 Le imprese distributrici sono tenute a rendere evidenza delle modalità di calcolo della potenza media annuale di cui al comma 14.1 agli utenti del dispacciamento in prelievo, qualora da questi richiesto;

14.10 Per i primi tre mesi dell'anno 2006, le quote $Q_{vincolato}$ e Q_{libero} di cui al comma 14.8 sono poste pari, rispettivamente, a 26% e 74%.».

2. Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello sviluppo economico e alla società Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a.

3. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

4. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione n. 269/05, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

Milano, 24 maggio 2006

Il presidente: ORTIS

06A05938

DELIBERAZIONE 24 maggio 2006.

Modificazione ed integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 19 dicembre 2006, n. 281/05. (Deliberazione n. 100/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 maggio 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante attuazione della direttiva n. 96/92/CE concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 marzo 2002, n. 50/02 recante condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno l'obbligo di connessioni di terzi;

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04;

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05 (di seguito: deliberazione n. 281/05);

la lettera della società Enel S.p.a. in data 31 gennaio 2006, prot. n. DD/P2006000821 (prot. Autorità n. 2703 del 3 febbraio 2006);

la lettera di Federutility in data 9 febbraio 2006, prot. n 282/06/E/e/UZ (prot. Autorità n. 3510 del 10 febbraio 2006);

la lettera della società Terna S.p.a. in data 14 febbraio 2005, prot. n. TE/P2006001347 (prot. Autorità n. 3826 del 15 febbraio 2006).

Considerato che:

con la deliberazione n. 281/05 l'Autorità ha stabilito condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi (di seguito: il servizio di connessione);

con le lettere sopra indicate i principali gestori di rete hanno rappresentato all'Autorità l'esigenza di disporre di alcuni chiarimenti in merito all'applicazione della deliberazione n. 281/05, in particolare, per quanto riguarda:

a) l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 13.5, della citata deliberazione, riguardante le misure di incentivazione nell'ambito dell'applicazione dei corrispettivi per l'erogazione del servizio di connessione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

b) l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 14.1, della citata deliberazione, riguardanti la restituzione, da parte dei gestori di rete ai soggetti richiedenti, del corrispettivo di connessione, in caso di ritardi nella realizzazione delle infrastrutture di connessione, alla luce del fatto che tali disposizioni potrebbero indurre i gestori di rete ad incrementare i tempi preventivati per la realizzazione delle infrastrutture di connessione oltre a quelli strettamente necessari, onde non incorrere nel rischio di applicazione di dette disposizioni;

c) la copertura dei costi conseguenti alla realizzazione di interventi su reti elettriche esistenti, ai fini della connessione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 14, comma 14.5, della citata deliberazione;

le disposizioni di cui all'art. 14, comma 14.1, della deliberazione n. 281/05 sono qualificabili, sotto il profilo della loro natura giuridica, alla stregua di un indennizzo automatico di cui all'art. 2, comma 12, lettera *g)*, della legge n. 481/1995 (ossia di un obbligo posto dall'Autorità in capo ad un esercente avente ad oggetto il pagamento all'utente di una determinata somma di denaro in caso di inosservanza di condizioni contrattuali definite dalla stessa Autorità);

Ritenuto che sia opportuno:

modificare e integrare la deliberazione n. 281/05, in ordine alle esigenze sopra richiamate e, in particolare, riducendo la misura di indennizzo prevista dall'art. 14, comma 14.1, della citata deliberazione onde evitare il rischio di incremento dei tempi preventivati per la realizzazione delle infrastrutture di connessione oltre a quelli strettamente necessari;

Delibera

1. di modificare l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità n. 281/05, come di seguito indicato:

a. all'art. 13, il comma 13.5, è sostituito dal seguente comma:

«13.5 Nel caso in cui il soggetto richiedente si avvalga della facoltà di cui all'art. 12, al medesimo sarà versato, dal gestore di rete interessato dalla connessione, il corrispettivo di cui alla tabella 2 allegata al presente provvedimento, secondo quanto previsto dal medesimo gestore di rete nelle modalità e condizioni contrattuali di cui all'art. 3 ed in un periodo non superiore a 5 anni dalla definizione della soluzione tecnica minima di dettaglio»;

b. l'art. 14, comma 14.1, è sostituito dal seguente comma:

«14.1 In caso di superamento dei tempi di realizzazione degli impianti e degli interventi di cui all'art. 8, comma 8.2, lettere *a)* e *b)*, il gestore di rete responsabile del ritardo versa al soggetto richiedente un importo pari al prodotto tra il corrispettivo di connessione e:

a) il rapporto tra il numero di giorni corrispondenti al ritardo accumulato e il numero di giorni corrispondenti al citato tempo di realizzazione nel caso in cui detto rapporto sia minore o uguale a 0,1;

b) il rapporto tra il numero di giorni corrispondenti al ritardo accumulato e il numero di giorni corrispondenti al citato tempo di realizzazione moltiplicato per 0,25 e aumentato di 0,075 nel caso in cui detto rapporto sia maggiore di 0,1 e minore o uguale a 0,5;

c) 0,2 nel caso in cui il rapporto tra il numero di giorni corrispondenti al ritardo accumulato e il numero di giorni corrispondenti al citato tempo di realizzazione risulti maggiore di 0,5;

c. all'art. 14, comma 14.5, lettera *a)*, dopo il termine «13.2» è aggiunto il termine «,13.3, 13.4»;

2. di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione;

3. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione n. 281/05, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

Milano, 24 maggio 2006

Il presidente: ORTIS

06A05939

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Elenco dei presidi medico-chirurgici che sono stati registrati o di cui sia stata autorizzata la variazione della registrazione dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, pubblicato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 392 del 6 ottobre 1998

numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
1	03/01/2005	GUABER SPA	ANTIPUNTURA DRY	8498		X
2	12/01/2005	JOHNSONDIVERSEY SPA	DIVOSAN ACTIV VT5	18941		X
3	12/01/2005	JOHNSONDIVERSEY SPA	DELLADET VS2	18927		X
4	13/01/2005	JOHNSONDIVERSEY SPA	SUMA BAC D10	18903		X
5	13/01/2005	COLGATE PALMOLIVE ITALIA SRL	BEN HUR BARRIER	18942		X
6	17/01/2005	COPYR SPA	PERTRIN POLVERE	12500		X
7	20/01/2005	BAYER CROPSCIENCE SRL	K OTHRINE	11738		X
8	25/01/2005	JOHNSON WAX SPA	RAID MOSCHE E ZANZARE	7182		X
9	25/01/2005	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SPA	BENGAL BASTONCINI ANTIZANZARA	18683		X
10	27/01/2005	MC ITALIA SRL	SACTI MED H SOAP	18728		X
11	27/01/2005	MC ITALIA SRL	SACTI MED H GEL	18826		X
12	27/01/2005	J COLORS SPA	ROSSETTI ACANTO IDROSMALTO MURALE SATINATO	19003	X	
13	27/01/2005	J COLORS SPA	ROSSETTI ACANTO IDROSMALTO MURALE LUCIDO	19004	X	
14	27/01/2005	FORMASTER DI MAGNANI EMANUELA	IODOMASTER	13182		X
15	27/01/2005	FORMASTER DI MAGNANI EMANUELA	GERMISTOP	12639		X
16	27/01/2005	J COLORS SPA	VIP IDROSMALTO MURALE LUCIDO	19005	X	
17	27/01/2005	J COLORS SPA	VIP IDROSMALTO MURALE SATINATO	19006	X	
18	27/01/2005	J COLORS SPA	PARAMATTI DOMUS IDROSMALTO MURALE SATINATO	19007	X	
19	27/01/2005	J COLORS SPA	PARAMATTI DOMUS IDROSMALTO MURALE LUCIDO	19008	X	
20	27/01/2005	J COLORS SPA	PARAMATTI LO SPECIFICO IDROSMALTO MURALE LUCIDO	19009	X	
21	27/01/2005	GERMO SPA	NEW BIBER CLEAN	19010	X	
22	27/01/2005	MIDA	MZ 5	14309		X
23	27/01/2005	J COLORS SPA	TOSCANO MORGAN'S IDROSMALTO MURALE LUCIDO	19012	X	
24	27/01/2005	J COLORS SPA	TOSCANO MORGAN'S IDROSMALTO MURALE SATINATO	19013	X	
25	27/01/2005	J COLORS SPA	TOSCANO MUFFA STOP ADDITIVO DISINFETTANTE ANTIMUFFA	19014	X	
26	27/01/2005	J COLORS SPA	PARAMATTI LO SPECIFICO IDROSMALTO MURALE SATINATO	19011	X	
27	28/01/2005	BAYER SPA	DIMANIN LIQUIDO	8504		X
28	28/01/2005	EUROCHIMICA SRL	BROM TOPICIDA	13897		X
29	28/01/2005	MC ITALIA SRL	BIOFORM GEL	19015	X	
30	28/01/2005	ESOFORM SPA	SICURA 3 GEL MANI	19016	X	
31	28/01/2005	SARA LEE HOUSEHOLD AND BODY	SPIRA ESCA FORMICHE EXTRA	18080		X
32	28/01/2005	SARA LEE HOUSEHOLD AND BODY	SPIRA TRAP SCARAFAGGI	18123		X
33	28/01/2005	GUABER SPA	VAPE SPRAY ANTIPUNTURA	8791		X
34	28/01/2005	IGO SRL	MOTHI SACCHETTINI ANTITARME	19017	X	
35	28/01/2005	IGO SRL	MOTHI FOGLIETTINI ANTITARME	19018	X	
36	31/01/2005	SIVAM SPA	ARON	16102		X
37	31/01/2005	BAYER SPA	RACUMIN LIQUIDO+ ALTRI	9089 + ALTRI		X
38	01/02/2005	BOLTON MANITOBA	WC NET OXY GEL	19019	X	
39	15/02/2005	BAYER SPA	ZEFIROL	2271		X
40	17/02/2005	BAYER CROPSCIENCE SRL	RACUMIN SD MONODOSE	18086		X
41	17/02/2005	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SPA	SPIRALI ZANZARIFUGHE PROFUMATE SZ005	19020	X	

numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
42	17/02/2005	ALLEGRINI SPA	PRIMAGEL PLUS	18761		X
43	17/02/2005	JOHNSONDIVERSEY SPA	DRACLOR X 38	18199		X
44	17/02/2005	JOHNSONDIVERSEY SPA	DRACLOR X 36	12699		X
45	17/02/2005	BOLTON MANITOBA	WC NETL	16949		X
46	17/02/2005	COLGATE PALMOLIVE	VOLTURA ENTITA' LEGALE DA COLGATE PALMOLIVE ITALIA SRL A COLGATE PALMOLIVE			X
47	17/02/2005	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SPA	ACTI ZANZA BREAK	19021	X	
48	21/02/2005	OR.MA	SPRAY MASTER	18415		X
49	21/02/2005	ITAL AGRO	CUMIRAT POLVERE	15318		X
50	21/02/2005	ICS	GREY DEO SANITY DISINFETTANTE	5318		X
51	21/02/2005	BAYER CROPSCIENCE SRL	SOLFAC SPRAY MOSCHE E ZANZARE	10418		X
52	21/02/2005	INDIA SPA	MICROSIN	18277		X
53	21/02/2005	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SPA	NEXIS LAMP	19023	X	
54	21/02/2005	JOHNSON WAX SPA	OFF! SALVIETTE	14678		X
55	21/02/2005	GUABER SPA	VAPE DERM ANTIPUNTURA SALVIETTE	16391		X
56	21/02/2005	GUABER SPA	VAPE MAGIC	9045		X
57	21/02/2005	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SPA	SPIRA TIMER	18696		X
58	21/02/2005	ICF SRL	SUPER FARM	18774		X
59	21/02/2005	DOW AGROSCIENCES	DURSBAN MICRO	18530		X
60	21/02/2005	DOW AGROSCIENCES	DURSBAN 4E	6990		X
61	21/02/2005	BETTARI DETERGENTI	FLORKIL	18797		X
62	22/02/2005	BLEU LINE	BRODIBLEU	18452		X
63	22/02/2005	BASF AGRO SPA	VOLTURA ENTITA' LEGALE DA BASF AGRO SPA A BASF ITALIA SPA			X
64	22/02/2005	INDIA SPA	DETRAL SUPER	19024	X	
65	28/02/2005	ZELNOVA	CONTINENTE INSETTICIDA CON ELETTROEMANATORE	17533	X	
66	28/02/2005	BAYER CROPSCIENCE SRL	SOLFAC ESCA MOSCHICIDA	18339		X
67	28/02/2005	COLKIM SRL	BIOLARKIM 14	15615		X
68	28/02/2005	REAL CHIMICA	CHANTECLAIR SGRASSATORE UNIVERSALE DISINFETTANTE	18922		X
69	28/02/2005	INDIA SPA	DEFLOX FLOWABLE	16353		X
70	28/02/2005	J COLORS SPA	TOSCANO MORGAN'S WOOD COLOR IMPREGNANTE ANTITARLO 33 CASTAGNO	19025	X	
71	28/02/2005	J COLORS SPA	TOSCANO MORGAN'S WOOD COLOR IMPREGNATE ANTITARLO 54 PINO	19026	X	
72	28/02/2005	J COLORS SPA	PARAMATTI LO SPECIFICO IMPREGNANATE ANTITARLO 33 CASTAGNO	19027	X	
73	28/02/2005	J COLORS SPA	TOSCANO MORGAN'S WOOD COLOR IMPREGNANTE ANTITARLO 31 DOUGLAS	19028	X	
74	28/02/2005	J COLORS SPA	ROSSETTI XILOSLEGNO IMPREGNANTE ANTITARLO 54 PINO	19030	X	
75	28/02/2005	J COLORS SPA	VIP WOODY IMPREGNANTE ANTITARLO 31 DOUGLAS	19031	X	
76	28/02/2005	HENKEL SPA	BREF BAGNO	19032	X	
77	28/02/2005	CROMPTON CHEMICAL ITALIA	DEVICE TB2	19035	X	
1	28/02/2005	CROMPTON CHEMICAL ITALIA	DEVICE GR2	19034	X	
79	01/03/2005	BAYER CROPSCIENCE SRL	BAYTEX COMPB S	15310		X
80	01/03/2005	ECOLKEM SRL	PRO XYLOS ANTITARLO SPRAY	18716		X
81	01/03/2005	ECOLKEM SRL	COMPLET+ ALTRI	18563 + ALTRI		X
82	02/03/2005	CAMOCHI INDUSTRIALE SPA	PHYMEKLOR	19036	X	
83	10/03/2005	EUROSPITAL SPA	IGEN	19037	X	
84	10/03/2005	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SPA	ACTI ZANZASTICK	18824		X
85	10/03/2005	BAYER CROPSCIENCE SRL	SOLFAC POLVERE SCARAFAGGI E FORMICHE	18140		X
86	10/03/2005	UNILEVER ITALIA SRL	CAMBIO TITOLARITA' DA LEVER FABERGE' A UNILEVER			X
87	10/03/2005	BAYER CROPSCIENCE SRL	RACUNIN ESCA	3738		X
88	10/03/2005	BAYER CROPSCIENCE SRL	SOLFAC SPRAY SCARAFAGGI E FORMICHE	9567		X
89	10/03/2005	MAYER BRAUN	MOSCA MAYER	19038	X	

numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
90	11/03/2005	EUROCENTRAL COMPANY	ANTIVESPE	18616		X
91	11/03/2005	KOLLANT	FLYCIP	18846		X
92	11/03/2005	JOHNSONDIVERSEY SPA	DIVERSOL CX	2765		X
93	11/03/2005	COLGATE PALMOLIVE	AJAX DISINFETTANTE BAGNO SPRAY	18916		X
94	11/03/2005	INDIA SPA	MICROSENE	18735		X
95	11/03/2005	INDIA SPA	PIRETRUM MICRO	18755		X
96	11/03/2005	INDIA SPA	PERCYTOX 25	13329		X
97	11/03/2005	VERDE VIVO SRL	GIAGUAR CARAFAGGI E FORMICHE	9507		X
98	14/03/2005	J COLORS SPA	PARAMATTI ALLWOOD IMPREGNANTE ANTITARLO 33 CASTGNO	19039	X	
99	14/03/2005	J COLORS SPA	PARAMATTI LO SPECIFICO IMPREGNANTE ANTITARLO 31 DOUGLAS	19040	X	
100	14/03/2005	J COLORS SPA	PARAMATTI ALLWOOD IMPREGNANTE ANTITARLO 60 REDWOOD	19045	X	
101	14/03/2005	J COLORS SPA	TOSCANO MORGAN'S WOOD COLOR IMPREGNANTE ANTITARLO 32 ROVERE	19043	X	
102	14/03/2005	J COLORS SPA	ROSSETTI XILOSLEGNO IMPREGNANTE ANTITARLO 70 MOGANO	19041	X	
103	14/03/2005	J COLORS SPA	TOSCANO MORGAN'S WOOD COLOR IMPREGNANTE ANTITARLO 60 REDWOOD	19042	X	
104	14/03/2005	INDIA SPA	FACTOR ULV	17780		X
105	14/03/2005	INDIA SPA	PERMAPLUS	15052		X
106	14/03/2005	INDIA SPA	SINTORES	1503		X
107	14/03/2005	INDIA SPA	ALDHION P 75	10714		
108	14/03/2005	FMC CHEMICAL	BISTAR 80 SC	19046	X	
109	15/03/2005	JOHNSON WAX SPA	AUTAN ACTIVE	14336		X
110	15/03/2005	JOHNSON WAX SPA	AUTAN FAMILY SPRAY	17144		X
111	15/03/2005	J COLORS SPA	VIP WOODY IMPREGNANTE ANTITARLO 54 PINO	19055	X	
112	15/03/2005	J COLORS SPA	TOSCANO MORGAN'S WOOD COLOR IMPREGNANTE ANTITARLO 35 NOCE SCURO	19054	X	
113	15/03/2005	J COLORS SPA	VIP WOODY IMPREGNANTE ANTITARLO 33 CASTAGNO	19053	X	
114	15/03/2005	J COLORS SPA	VIP VOODY IMPREGANTE ANTITARLO 35 NOCE SCURO	19052	X	
115	15/03/2005	J COLORS SPA	PARAMATTI LO SPECIFICO IMPREGNANTE ANTITARLO 54 PINO	19051	X	
116	15/03/2005	J COLORS SPA	PARAMATTI ALLWOOD IMPREGNANTE ANTITARLO 31 DOUGLAS	19050	X	
117	15/03/2005	J COLORS SPA	PARAMATTI ALLWOOD IMPREGNANTE ANTITARLO 54 PINO	19049	X	
118	15/03/2005	J COLORS SPA	ROSSETTI XILOSLEGNO IMPREGANTE ANTITARLO 33 CASTAGNO	19048	X	
119	15/03/2005	J COLORS SPA	ROSSETTI XILOSLEGNO IMPREGNANTE ANTITARLO 35 NOCE SCURO	19047	X	
120	15/03/2005	J COLORS SPA	PARAMATTI LO SPECIFICO ADDITIVO DISINFETTANTE ANTIMUFFA	19056	X	
121	15/03/2005	BAYER CROPSCIENCE SRL	K OTHRINE FLOW 25	13806		X
122	15/03/2005	BAYER CROPSCIENCE SRL	BAYTHION FORMICHE	10843		X
123	15/03/2005	PHARMA TRADE SRL	PHARMA G DISINFETTANTE	12382		X
124	15/03/2005	SYNGENTA	DEMAND CS	18207		X
125	15/03/2005	SYNGENTA	ICON 10 WP	18284		X
126	17/03/2005	PHARMATEK PMC	DERMADIL	18899		X
127	22/03/2005	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SPA	BENGAL BASTONCINI ANTIZANZARA	18686		X
128	22/03/2005	VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL	MURIN	5405		X
129	22/03/2005	VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL	DELTACID	18988		X
130	23/03/2005	LOMBARDA H	LH INDOLORE	19057	X	
131	23/03/2005	JASSEN CILAG	TRICOPAR SHAMPOO	11852		X
132	23/03/2005	JANSSEN CILAG	TRICOPAR LOZIONE	11785		X
133	23/03/2005	PHARMA TRADE SRL	PHARMASIL	17105		X
134	23/03/2005	PAREDES ITALIA	VITASEPT	19058	X	
135	25/03/2005	JANSSEN CILAG	TRICOPAR SHAMPOO	11852		X
136	25/03/2005	JANSSEN CILAG	TRICOPAR LOZIONE	11785		X
137	29/03/2005	BAYER CROPSCIENCE SRL	RACUMIN PASTA NF	18687		X

numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
138	29/03/2006	MILANFARMA	INSETTICIDA	10127		X
138	29/03/2005	FARMEC	ASEPTIL	19060	X	
140	29/03/2005	FARMEC	FARMAGEL	19059	X	
141	05/04/2005	AMUCHINA SPA	AMUCHINA ADDITIVO DISINFETTANTE POLVERE	19061	X	
142	05/04/2005	AMUCHINA SPA	AMUCHINA SUPERFICI	18592		X
143	05/04/2005	CLEPRIN SRL	KIMOSAN	15467		X
144	05/04/2005	CLEPRIN SRL	GENSOL V	15127		X
145	05/04/2005	CLEPRIN SRL	IODOKIM	16877		X
146	05/04/2005	CLEPRIN SRL	DELTAMON	15356		X
147	05/04/2020	AMUCHINA SPA	AMUCHINIA ADDITIVO SIDINFETTANTE LIQUIDO	18902		X
148	05/05/2005	BAYER CROPSCIENCE SRL	SOLFAC WP 10	17963	X	
149	05/04/2005	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SPA	BENGAL LIQUIDO	15341		X
150	05/04/2005	LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO	LABIODRODY	18434		X
151	05/04/2005	ISAGRO	BLACARED 50 + ALTRI	7475 + ALTRI		X
152	11/04/2005	IDI FARMACEUTICI	PIDIX SHAMPOO	11441		X
153	12/04/2005	J COLORS SPA	VIP SANIFIX ADDITIVO DISINFETTANTE ANTIMUFFA	19062	X	
154	14/04/2005	JOHNSON WAX SPA	ANITRA WC SCIOGLI CALCARE	18845		X
155	15/04/2005	AZF	TOXOLFLY	11066		X
156	15/04/2005	BAYER CROPSCIENCE SRL	BAYCIDAL WP 25	17895		X
157	15/04/2005	PHARMA TRADE SRL	PHARMA TRADE SPRAY MEDICAL	18185		X
158	15/04/2005	J COLORS SPA	TOSCANO MORGAN'S WOOD COLOR ANTITARLO	18893		X
159	15/04/2005	J COLORS SPA	TOSCANO MORGAN'S WOOD COLOR IMPREGNANTE ANTITARLO	18887		X
160	15/04/2005	EKOLKEM SRL	ANTITARLO GRAND CHIC	19064	X	
161	15/04/2005	EKOLKEM SRL	TERMINATOR	18805		X
162	15/04/2005	JOHNSONDIVERSEY SPA	SENSISEPT 34	19065	X	
163	15/04/2005	J COLORS SPA	PARAMATTI LO SPECIFICO IMPREGNANTE ANTITARLO 35 NOCE SCURO	19044	X	
164	15/04/2005	SANITAS SRL	SANITAS INCOLORE	19063	X	
165	15/04/2005	J COLORS SPA	COLORS VIP WOODY ANTITARLO	18888		X
166	15/04/2005	J COLORS SPA	VIP WOODY IMPREGNANTE ANTITARLO	18891		X
167	15/04/2005	J COLORS SPA	PARAMATTI ALLWOOD IMPREGNANTE ANTITARLO	18890		X
168	15/04/2005	J COLORS SPA	PARAMATTI ALLWOOD FONDO ANTITARLO	18965		X
169	15/04/2005	DOW AGROSCIENCES	RECRUIT	18225		X
170	15/04/2005	DOW AGROSCIENCES	NURELLE 25 EC	13782		X
171	15/04/2005	J COLORS SPA	TOSCANO MORGAN'S WOOD COLOR FONDO ANTITARLO	18954		X
172	15/04/2005	J COLORS SPA	VIP WOODY FONDO ANTITARLO	18955		X
173	18/04/2005	EKOLKEM SRL	PRO XYLOS ANTITARLO SPRAY	18716		X
174	19/04/2005	MC ITALIA SRL	SACTI MED SPRAY	18974		X
175	19/04/2005	MC ITALIA SRL	BIOFORM SPRAY	18972		X
176	19/04/2005	BLEU LINE	FLOCOUMABLEU	18620		X
177	19/04/2005	WOOD PRESERVATION INSTITUTE	CATERPOL II	19083	X	
178	19/04/2005	J COLORS SPA	MORGAN'S WOOD COLOR IMPREGNANTE ANTITARLO 70 MOGANO	19081	X	
179	19/04/2005	J COLORS SPA	PARAMATTI ALLWOOD IMPREGNANTE ANTITARLO 34 NOCE CHIARO	19077	X	
180	19/04/2005	J COLORS SPA	ROSSETTI XILOSLEGNO IMPREGNANTE ANTITARLO 34 NOCE CHIARO	19080	X	
181	19/04/2005	J COLORS SPA	ROSSETTI XILOSLEGNO IMPREGNANTE ANTITARLO 60 REDWOOD	19078	X	
182	19/04/2005	J COLORS SPA	PARAMATTI ALLWOOD IMPREGNANTE ANTITARLO 70 MOGANO	19076	X	
183	19/04/2005	J COLORS SPA	PARAMATTI ALLWOOD IMPREGNANTE ANTITARLO 32 ROVERE	19075	X	
184	19/04/2005	J COLORS SPA	PARAMATTI LO SPECIFICO IMPREGNANTE ANTITARLO 32 ROVERE	19074	X	
185	19/04/2005	J COLORS SPA	PARAMATTI LO SPECIFICO IMPREGNANTE ANTITARLO 70 MOGANO	19073	X	

numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
186	19/04/2005	J COLORS SPA	PARAMATTI LO SPECIFICO IMPREGNANTE ANTITARLO 34 NOCE CHIARO	19072	X	
187	19/04/2005	J COLORS SPA	PARAMATTI LO SPECIFICO IMPREGNANTE ANTITARLO 60 REDWOOD	19071	X	
188	19/04/2005	J COLORS SPA	VIP WOODY IMPREGNANTE ANTITARLO 70 MOGANO	19070	X	
189	19/04/2005	J COLORS SPA	VIP WOODY IMPREGNANTE ANTITARLO 34 NOCE CHIARO	19069	X	
190	19/04/2005	J COLORS SPA	VIP WOODY IMPREGNANTE ANTITARLO 32 ROVERE	19068	X	
191	19/04/200	J COLORS SPA	VIP WOODY IMPREGNANTE ANTITARLO 60 REDWOOD	19067	X	
192	19/04/2005	UNILEVER ITALIA SRL	LYSOFORM CASA SPRAY	19084	X	
193	20/04/2005	ACTIVA SRL	ACQUADIF 0,1	18957		X
194	27/04/2005	BETTARI DETERGENTI	FLORKIL	18797		X
195	04/05/2005	AZIENDA CHIMICA EMILIANA SRL	REMOTARL	18727		X
196	04/05/2005	J COLORS SPA	ROSSETTI BIOS K	12381		X
197	04/05/2005	J COLORS SPA	ROSSETTI XILOSLEGNO ANTITARLO	18886		X
198	04/05/2005	J COLORS SPA	ROSSETTI XILOSLEGNO IMPREGNANTE ANTITARLO	18885		X
199	04/05/2005	J COLORS SPA	PARAMATTI ALLWOOD ANTITARLO	18884		X
200	04/05/2005	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SPA	PIASTRINA ZANZARIFUGA BENGAL PLUS	13475		X
201	04/05/2005	QUIDNOVI	FRESH & CLEAN SALVIETTE UMIDIFICATE MILLEUSI DISINFETTANTI	18918		X
202	04/05/2005	SUMITOMO	VECTOBAC WG	19085	X	
203	04/05/2005	BOLTON MANITOBA	OMINO BIANCO ADDITIVO DISINFETTANTE POLVERE	19086	X	
204	04/05/2005	LA GENERAL CHIMICA	PYRGEN	19087	X	
205	04/05/2005	KOLLANT	FOVAL CE	19088	X	
206	06/05/2005	UNILEVER ITALIA SRL	LYSOFORM PRIMO	206		X
207	06/05/2005	UNILEVER ITALIA SRL	LYSOFORM MEDICAL	9476		X
208	09/05/2005	MONDIAL	CAPTOSIL	19090	X	
209	09/05/2005	GERMO SPA	GERMOCID SPRAY	7604		X
210	09/05/2005	GENOVA ASSOCIATI	HYGIEN SPRAY	15436		X
211	16/05/2005	INDIA SPA	SINTRADE PU	18849		X
212	16/05/2005	INDIA SPA	DOMOFORM PLUS	15448		X
213	16/05/2005	INDIA SPA	BAKTERIO	15446		X
214	19/05/2005	DEISA EBANO	ZIG ZAG INSETTICIDA LOZIONE NO GAS	18443		X
215	20/05/2005	MARIO MAZZONI	TIMPEST GOLD	19091	X	
216	20/05/2005	EUROCENTRAL COMPANY	TOBROUM	18583		X
217	24/05/2005	BAYER CROPSCIENCE SRL	RACUMIN PASTA NF	18687	X	
218	24/05/2005	RECKITT BHENCKISER ITALIA SPA	NAPISAN DETERGENTE DISINFETTANTE PER SUPERFICI	18947		X
219	25/05/2005	S D M	FORMICLOR 181 + ALTRI	8659 + ALTRI		X
220	25/05/2005	S D M	ZETARAT	8604+ ALTRI		X
221	25/05/2005	LINFA	NECORAT GRANI	18453		X
222	26/05/2005	ARG CHEMICAL	TOMCAT BLOX	18139		X
223	26/05/2005	ARG CHEMICAL	TOMCAT	18138		X
224	27/05/2005	ARTSANA SPA	NEW STERILSISTEM COMPRESSE DISINFETTANTI	17604		X
225	27/05/2005	ARTSANA SPA	NEW STERILSISTEM	16113		X
226	30/05/2005	DOW CHEMICAL	NURELLE 50/500	13608		X
227	30/05/2005	PHARMA MILLENIUM SRL	ZANZOFF	18480		X
228	31/05/2005	NUOVA FARMEC	CAMBIO RAGIONE SOCIALE VARI PRODOTTI			X
229	31/05/2005	BAYER CROPSCIENCE SRL	HYGIENIST PAVIMENTI PIASTRELLE	18053		X
230	31/05/2005	INDIA SPA	DELTABIOS PLUS	19093	X	
231	31/05/2005	INDIA SPA	DELTAXIN	19092	X	
232	31/05/2005	VIKEM	DOBOL	18936		X
233	31/05/2005	ECO LINE	BIOSAN UNO	17503		X

numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
234	31/05/2005	COLKIM SRL	MALAKOL	17689		X
235	07/06/2005	ISTITUTO PROFILATTICO	NEO MOM SHAMPOO ANTIPARASSITARIO	15253		X
236	09/06/2005	QUIDNOVI	FRESH & CLEAN SALVIETTINE UMIDIFICATE BIMBI	19094	X	
237	14/06/2005	KOLLANT	METOKIL	14875		X
238	14/06/2005	FEE BI	PIRETRO 714	15317		X
239	14/06/2005	EUROCENTRAL COMPANY	FLY KILL	18510		X
240	14/06/2005	BASF AGRO SPA	ABATHION 1% GRANULARE	7504		X
241	14/06/2005	BASF AGRO SPA	ABATHION 200 E	8361		X
242	14/06/2005	BASF AGRO SPA	BARRICADE 50 EC	11894		X
243	14/06/2005	BASF AGRO SPA	BARRICADE A -25	11819		X
244	14/06/2005	BASF AGRO SPA	BARRICADE LIQUIDO	13932		X
245	14/06/2005	BASF AGRO SPA	BI-LARV 4G	12188		X
246	14/06/2005	BASF AGRO SPA	FENDONA	15163		X
247	14/06/2005	BASF AGRO SPA	RENEGADE 5	15165		X
248	14/06/2005	BASF AGRO SPA	RENEGADE 2,5	15164		X
249	14/06/2005	AMMON	AQUA LIGNEX I	18994		X
250	14/06/2005	AMMON	AQUA LIGNEX DEFEND	18556		X
251	14/06/2005	MAKTESHIM AGAN ITALIA	PATROL	18928		X
252	14/06/2005	REGENT MEDICAL	HIBISOL	8029		X
253	14/06/2005	REGENT MEDICAL	HIHISCRUB	17260		X
254	27/06/2005	BLEU LINE	DIMAL 70	3026		X
255	27/06/2005	BLEU LINE	ENTOCIS	3834		X
256	27/06/2005	BLEU LINE	MILETHION	9521		X
257	27/06/2005	BLEU LINE	ROVION - CZ - 30	9518		X
258	27/06/2005	BLEU LINE	VAP SECT IR 50	9515		X
259	06/07/2005	NUOVA FARMEC	SEPTOSTER	19095	X	
260	06/07/2005	BIOCHIMICI	AFTIR	11440		X
261	06/07/2005	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SPA	RAID LIQUIDO	18318		X
262	12/07/2005	PIZZOLOTTO SPA	IGEKINA GRANE IGIENE	19096	X	
263	12/07/2005	ZAPI	PROPUR K	18490		X
264	15/07/2005	NUOVA FARMEC	CAMBIO RAGIONE SOCIALE			X
265	15/07/2005	NUOVA FARMEC	FARMAGEL	19059		X
266	15/07/2005	NUOVA FARMEC	ASEPTIL	19060		X
267	19/07/2005	BAYER CROPSCIENCE SRL	BAYTHION FORMICHE	10843		X
268	19/07/2005	BAYER CROPSCIENCE SRL	RACUMIN	2899		X
269	19/07/2005	BAYER CROPSCIENCE SRL	SOLFAC ESCA FORMICHE	18170		X
270	19/07/2005	BAYER CROPSCIENCE SRL	SOLFAC ESCA MOSCHICIDA	18339		X
271	19/07/2005	BAYER CROPSCIENCE SRL	SOLFAC POLVERE SCARAFAGGI E FORMICHE	18140		X
272	20/07/2005	GUABER SPA	VAPE STRISCIANTI POLVERE	19097	X	
273	20/07/2005	GUABER SPA	OMIFAN MZ	11808		X
274	20/07/2005	RELEVI	TARMIBLOK PLUS GEL	19098	X	
275	20/07/2005	FEDIS	JUNIO	11567		X
276	20/07/2005	RELEVI	TARMIBLOK PLUS BUSTINE	19099	X	
277	20/07/2005	RELEVI	PEARL TARME EXTRA	18775		X
278	20/07/2005	KOLLANT	FOVAL CE	19088		X
279	20/07/2005	COLKIM SRL	PIRETRO SPRAY	19100	X	
280	21/07/2005	JOHNSON WAX SPA	AUTAN 4 SEASONS	18353		X
281	28/07/2005	CROMPTON CHEMICAL ITALIA	DEVICE TB2	19035		X

numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
282	28/07/2005	BAYER CROPSCIENCE SRL	K OTHRINE FLOW 7,5	14035		X
283	28/07/2005	ZAPI	BONIRAT PLUS	18478		X
284	28/07/2005	ZAPI	BRODITOP PLUS	18477		X
285	28/07/2005	CROMPTON CHEMICAL ITALIA	DEVICE GR 2	19034		X
286	28/07/2005	INDIA SPA	BIFENAX	19101	X	
287	02/08/2005	SUMITOMO CHEMICAL	ARS NO MAT	16678		X
288	02/08/2005	SUMITOMO CHEMICAL	ETOC MAT	17745		X
289	02/08/2005	SUMITOMO CHEMICAL	SUMITHION PLUS	11573		X
290	02/08/2005	SUMITOMO CHEMICAL	PESGUARD FG 161	18390		X
291	02/08/2005	SUMITOMO CHEMICAL	PESGUARD NS 20/10 EC	12859		X
292	02/08/2005	SUMITOMO CHEMICAL	PESGUARD OBA F-8088	16294		X
293	02/08/2005	SUMITOMO CHEMICAL	PESGUARD PS 102A	18601		X
294	02/08/2005	SUMITOMO CHEMICAL	PESGUARD PS 102 C	16868		X
295	02/08/2005	SUMITOMO CHEMICAL	PESGUARD WBA F-8084	16297		X
296	02/08/2005	SUMITOMO CHEMICAL	PESGUARD WBA F-8086	16334		X
297	02/08/2005	SUMITOMO CHEMICAL	PESGUARD WBA F-8087	16333		X
298	02/08/2005	SUMITOMO CHEMICAL	PYNAMIN FORTE MAT	11635		X
299	02/08/2005	SUMITOMO CHEMICAL	PYNAMIN FORTE MAT 40	18599		X
300	02/08/2005	SUMITOMO CHEMICAL	PYNAMIN FORTE MAT 120	13350		X
301	02/08/2005	SUMITOMO CHEMICAL	SUMITHRIN "A" PLUS	11996		X
302	02/08/2005	SUMITOMO CHEMICAL	SUMITHRIN B PLUS	11993		X
303	02/08/2005	SUMITOMO CHEMICAL	SUMITHRIN 10 SEC	14312		X
304	02/08/2005	GAMMA INTERNATIONAL	MALAFORM 80	5486		X
305	02/08/2005	GAMMA INTERNATIONAL	PIREFARM 8/8	4640		X
306	02/08/2005	GAMMA INTERNATIONAL	MOSCHICIDA M50	4723		X
307	02/08/2005	GAMMA INTERNATIONAL	ZAMHO	8387		X
308	02/08/2005	GAMMA INTERNATIONAL	GRAIF	8397		X
309	02/08/2005	GAMMA INTERNATIONAL	GEOTOX	11030		X
310	02/08/2005	GAMMA INTERNATIONAL	FORMICOCID	4356		X
311	02/08/2005	GAMMA INTERNATIONAL	HYDROBASS	8369		X
312	02/08/2005	GAMMA INTERNATIONAL	ZAK	8368		X
313	02/08/2005	GAMMA INTERNATIONAL	NEWPJR 25	7923		X
314	02/08/2005	GAMMA INTERNATIONAL	TOPIRAL	8089		X
315	02/08/2005	GAMMA INTERNATIONAL	FOTEX	9176		X
316	02/08/2005	GAMMA INTERNATIONAL	DIE RAT	9177		X
317	02/08/2005	GAMMA INTERNATIONAL	MOUDUST	4586		X
318	02/08/2005	GAMMA INTERNATIONAL	TOPICIDA FZ	10489		X
319	02/08/2005	GAMMA INTERNATIONAL	FURBETTO	11565		X
320	02/08/2005	GAMMA INTERNATIONAL	JUNIOR	11567		X
321	02/08/2005	GAMMA INTERNATIONAL	LPP-DERCOS SHAMPOO TRATTANTE ANTIPARASSITI	12868		X
322	02/08/2005	GAMMA INTERNATIONAL	CLOR-TOPICIDA	13900		X
323	02/08/2005	GERMO SPA	SEPTI STERIL BABY	3113		X
324	02/08/2005	IMS	IODOSTERIL	15997		X
325	02/08/2005	UNILEVER ITALIA SRL	LYSOFORM CASA PARQUET COTTO E SUPERFICI DELICATE	19102	X	
326	02/08/2005	EUROSPITAL SPA	IGEN	19037		X
327	03/08/2005	LOMBARDA H	FEN AMBIENTE	19103	X	
328	03/08/2005	LOMBARDA H	LH NEW CLOREXIDINA	19104	X	
329	04/08/2005	PHARMATEK PMC	PHARMADERM SALVIETTINA	18753		X

numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
330	23/08/2005	AGENZIA INDUSTRIE DIFESA	KIT INSETTOREPELLENTE	18838		X
331	23/08/2005	AGENZIA INDUSTRIE DIFESA	LOZIONE INSETTOREPELLENETE	18839		X
332	09/09/2005	GEDIS	CETRISAN SOLUZIONE PRONTA ALL'USO	17021		X
333	09/09/2005	GEDIS	CETRISAN E.C.	17492		X
334	09/09/2005	GEDIS	CETRIDERM	18679		X
335	09/09/2005	GEDIS	JODOGARD 100	18184		X
336	09/09/2005	GEDIS	JODOGARD 75	18030		X
337	09/09/2005	GEDIS	PANSEPTIL	14580		X
338	09/09/2005	GEDIS	DISEPTIL	14101		X
339	09/09/2005	GEDIS	TRISEPTIL	14100		X
340	09/09/2005	LACHIFARMACEUTICA	NEOCLOR PLUS	18413		X
341	09/09/2005	LACHIFARMACEUTICA	NEOCLOR	18412		X
342	09/09/2005	LACHIFARMACEUTICA	NEOCLOR COMPRESSE	18484		X
343	09/09/2005	LACHIFARMA	STEROSAN CASA	16382		X
344	09/09/2005	LACHIFARMA	CLORMED	18410		X
345	09/09/2005	LACHIFARMA	LACHISAN	16274		X
346	12/09/2005	ESOFORM	SICURA 3 MEDICAL	19105	X	
347	13/09/2005	NUOVA FARMEC	NEOXIDINA MANI	16594		X
348	13/09/2005	COPYR	MIN 50	13541		X
349	13/09/2005	BRAGATO ORNELLA	BROM ESCA	7318		X
350	13/09/2005	REGENT MEDICAL	HIBISCRUB	8029		X
351	20/09/2005	EUROSPITAL SPA	FENPLUS	6655		X
352	28/09/2005	GAMMA INTERNATIONAL	NEWPJR 25	7923		X
353	28/09/2005	GAMMA INTERNATIONAL	ZAK	8368		X
354	28/09/2005	GAMMA INTERNATIONAL	HYDROBASS	8369		X
355	28/09/2005	JOHNSONDIVERSEY SPA	DELSANEX	11042		X
356	28/09/2005	GUABER SPA	VAPE INSETTICIDA MOSCHE E INSETTI DIURNI	9070		X
357	28/09/2005	JOHNSON WAX SPA	RAID SCHIUMA	19106	X	
358	28/09/2005	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SPA	SPIRA SPRAY MZ	4027		X
359	28/09/2005	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SPA	SPIRA INSETTICIDA MOSCHE E ZANZARE	5412		X
360	28/09/2005	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SPA	SPIRA SPRAY FS	15885		X
361	28/09/2005	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SPA	SPIRA ESCA FORMICHE EXTRA	18080		X
362	28/09/2005	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SPA	SPIRA TRAP SCARAFAGGI	18123		X
363	28/09/2005	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SPA	SPIRA SPAZI APERTI	18552		X
364	30/09/2005	DIACO	DIACLINA	18854		X
365	30/09/2005	DIACO	DIASEPT	18853		X
366	30/09/2005	JOHNSON WAX SPA	RAID CUBO ANTIMOSCHE	19107	X	
367	30/09/2005	IMS	SPOREXIN MANI	15993		X
368	01/10/2005	JOHNSON WAX SPA	RAID ANTIMOSCHE DECORATIVO	19108	X	
369	04/10/2005	BAYER CROPSCIENCE SRL	QUICK BAYT	18938		X
370	05/10/2005	ZAPI	OVERCID	18737		X

numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
371	13/10/2005	GAMMA INTERNATIONAL	FORMICOCID	4356		X
372	13/10/2005	GAMMA INTERNATIONAL	GEOTOX	11030		X
373	13/10/2005	GERMO SPA	GERMO INODORE	7836		X
374	18/10/2005	JOHNSON & JOHNSON	PRESEPT COMPRESSE	15705		X
375	18/10/2005	JOHNSON WAX SPA	AUTAN FAMILY JUNIOR	18388		X
376	25/10/2005	JOHNSONDIVERSEY SPA	TEGO 2000	17191		X
377	25/10/2005	BECTON DICKINSON	EZ SCRUB 116 CON PCMX	19110	X	
378	25/10/2005	JOHNSON WAX SPA	BAYGON POLVERE	19109	X	
379	02/11/2005	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SPA	SPIRALI ZANZARIFUGHE PROFUMATE SZ007	19115	X	
380	02/11/2005	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SPA	SPIRALI ZANZARIFUGHE PROFUMATE SZ006	19114	X	
381	02/11/2005	ALLEGRINI SPA	GEMINI CLEANER	19113	X	
382	02/11/2005	ADLER WERK	IMPREGNANTE PULLEX	19112	X	
383	02/11/2005	ESOFORM	CITROCLOREX 2%	19116	X	
384	02/11/2005	NEX MEDICAL	NEX CLOREX C2	18976		X
385	03/11/2005	INDIA SPA	BIFENASE	19117	X	
386	03/11/2005	ZAPI	SPEED SPRAY	18482		X
387	08/11/2005	NEX MEDICAL	NEX IODIO P2	18975		X
388	08/11/2005	NEX MEDICAL	TRICLONEX T2	18985		X
389	09/11/2005	ZAPI	GARDENTOP PLUS	18485		X
390	09/11/2005	GERMO SPA	GERMOCID SOAP	16161		X
391	10/11/2005	ESOFORM	CITROMED	15389		X
392	10/11/2005	ZAPI	TRIFORM GRANULI	19118	X	
393	15/11/2005	JOHNSON WAX SPA	AUTAN FAMILY	17333		X
394	15/11/2005	JOHNSON WAX SPA	AUTAN FAMILY VAPO	17336		X
395	15/11/2005	RECKITT BHENCKISER ITALIA SPA	NAPISAN PLUS	18132		X
396	15/11/2005	LEICA	RELDAN MICRO	15452		X
397	15/11/2005	LEICA	CYPER MICRO 111	15392		X
398	15/11/2005	LEICA	CYPER MICRO 280	15394		X
399	15/11/2005	LEICA	KNOX OUT	11164		X
400	17/11/2005	J COLORS SPA	ROSSETTI RISANA PITTURA SUPERLAVABILE DISINFETTANTE ANTIMUFFA	12383		X
401	17/11/2005	J COLORS SPA	ROSSETTI RISANA ANTIMUFFA SPRAY	19120		X
402	17/11/2005	J COLORS SPA	PARAMATTI ANTIMUFFA SPRAY	19119		X
403	17/11/2005	J COLORS SPA	PARAMATTI SANA PITTURA SUPERLAVABILE DISINFETTANTE ANTIMUFFA	19121		X
404	22/11/2005	JOHNSON WAX SPA	RAID OUTDOOR	17924		X
405	22/11/2005	JOHNSON WAX SPA	AUTAN FAMILY REPELLENTE	19000		X
406	24/11/2005	BAYER	DIMANIN R	6126		X
407	24/11/2005	ISAGRO	JUPITER-M	14110		X
408	24/11/2005	ISAGRO	NAFTICOM-50	7638		X

numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
409	24/11/2005	ISAGRO	RODITOP	7625		X
410	24/11/2005	ISAGRO	SAGIMAR	15237		X
411	24/11/2005	ISAGRO	TOPOCID TRACCIANTE	2073		X
412	24/11/2005	ISAGRO	DI-FLY	13364		X
413	24/11/2005	ISAGRO	NO ZAN FAZZOLETTO	9138		X
414	24/11/2005	ISAGRO	MALMED 25PB	7500		X
415	24/11/2005	ISAGRO	FLAITOD	4693		X
416	24/11/2005	ISAGRO	NO ZAN STICK	9141		X
417	24/11/2005	ISAGRO	NO ZAN	7505		X
418	24/11/2005	ISAGRO	IM-77	10479		X
419	24/11/2005	ISAGRO	PROTECTOR 10	7495		X
420	24/11/2005	ISAGRO	MURFANIN TRACCIANTE	2072		X
421	24/11/2005	ISAGRO	ZOMAL 1	11854		X
422	01/12/2005	MIPHARM SPA	MILICE	18491		X
423	06/12/2005	COPYR	NYMCIDE TE	18242		X
424	15/12/2005	JOHNSONDIVERSEY SPA	SUMAZON DISINFETTANTE CUCINA	19122	X	
425	15/12/2005	BAYER	SOLFAC PLUS CUCCE	18220		X
426	15/12/2005	JOHNSON WAX SPA	AUTAN ACTIVE VAPO	18378		X
427	15/12/2005	TRUFFINI & REGGE'	DONNINA ROSA	19123	X	
428	16/11/2005	J COLORS SPA	VIP SANIFARBE PITTURA SUPERLAVABILE DISINFETTANTE ANTIMUFFA	19125	X	
429	16/11/2005	J COLORS SPA	TOSCANO BIOSAN PITTURA SUPERLAVABILE SIDINFETTANTE ANTIMUFFA	19124	X	
430	16/11/2005	J COLORS SPA	VIP SANIFIX ANTIMUFFA SPRAY	19126	X	
431	19/12/2005	ZAGRO	NEOCIDOL 20	11078		X
432	19/12/2005	J COLORS SPA	PARAMATTI LO SPECIFICO SPRAY CLEAN ANTIMUFFA	19127	X	
433	19/12/2005	DASTY ITALIA	GIL FORMIO	18640		X
434	19/12/2005	DASTY ITALIA	DHIS FORMIO	18642		X
435	19/12/2005	DASTY ITALIA	VERO FORM	18641		X
436	19/12/2005	DASTY ITALIA	DASTY FORM	17894		X
437	19/12/2005	FIRMA	RISAN	13131		X
438	19/12/2005	FIRMA	ZETATRE	13134		X
439	19/12/2005	VIFOR FRANCE	ANTI BRUMM FORTE	19128	X	
440	19/12/2005	NOVARTIS	NEO BIALCOL	18095		X
441	19/12/2005	SEPRAN	RODIX	19129	X	
442	19/12/2005	ENSISTEX	LABYRINTH	19130	X	
443	19/12/2005	PHARMATEK PMC	PHARMADERM SALVIETTE	18753		X
444	22/12/2205	S.I.T.	MILTON COMPRESSE DISINFETTANTI	13710		X
445	22/12/2005	S.I.T.	MILTON	3042		X
446	22/12/2205	JOHNSONDIVERSEY SPA	TEGO 51	2277		X

numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
447	22/12/2005	DOW AGROSCIENCES	SPY	18949		X
448	22/12/2205	AZF AGRICOLTURA	KORELL 40	18781		X
449	22/12/2405	AZF AGRICOLTURA	TOBROUM	18583		X
450	22/12/2605	AZF AGRICOLTURA	DI RAT	18613		X
451	22/12/2805	ITALIANA LABORATORI BOUTY	CEROX	10915		X
452	27/12/2005	INDIA SPA	TOPIRON	19133	X	
453	27/12/2005	INDIA SPA	TOPISTOP	19132	X	
454	27/12/2005	INDIA SPA	FORDAPRIM	19131	X	
455	27/12/2005	AMVAC	NUVAN LIQUIDO	4451		X
456	27/12/2005	COPYR	CIPERTRIN EC	15289		X
457	27/12/2005	COPYR	VESPASTOP	18935		X
458	27/12/2005	COPYR	DECAFLOW	14944		X
459	27/12/2005	J COLORS SPA	TOSCANO BIOSAN ANTIMUFFA SPRAY	19134	X	

06A05918

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amoxicillina acido clavulanico Teva».

Estratto determinazione N. 241 deI 16 giugno 2006

Medicinale: AMOXICILLINA ACIDO CLAVULANICO TEVA

Titolare A.I.C.: Teva Pharma Italia S.r.l. Viale G. Richard, 7 - 20143 Milano.

Confezione 1000 mg + 200 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso 1 flaconcino di vetro da 20 ml; A.I.C. n. 036966012/M (in base 10) 1383MW (in base 32).

Confezione 1000 mg + 200 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso 10 flaconcini di vetro da 20 ml; A.I.C. n. 036966024/M (in base 10) 1383N8 (in base 32).

Confezione 1000 mg + 200 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso 1 flaconcino di vetro da 50 ml; A.I.C. n. 036966036/M (in base 10) 1383NN (in base 32).

Confezione 1000 mg + 200 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso 10 flaconcini di vetro da 50 ml; A.I.C. n. 036966048/M (in base 10) 1383P0 (in base 32).

Confezione 2000 mg + 200 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso 1 flaconcino di vetro da 100 ml; A.I.C. n. 036966051/M (in base 10) 1383P3 (in base 32).

Confezione 2000 mg + 200 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso 10 flaconcini di vetro da 100 ml; A.I.C. n. 036966063/M (in base 10) 1383PH (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile.

Amoxicillina acido clavulanico teva 1,2 G.

Composizione: 1 flacone contiene:

principi attivi: 1000 mg di amoxicillina (come sale sodico) e 200 mg di acido clavulanico (come sale di potassio).

Il contenuto di sodio di ciascun flacone è di 3,4 mmol. Il contenuto di potassio di ciascun flacone è 1,0 mmol.

Amoxicillina acido clavulanico teva 2,2 G.

Composizione: 1 flacone contiene:

principi attivi: 2000 mg di amoxicillina (come sale sodico) e 200 mg di acido clavulanico (come sale di potassio).

Il contenuto di sodio di ciascun flacone è di 6,8 mmol. Il contenuto di potassio di ciascun flacone è 1,0 mmol.

Produzione e controllo: Reig Jofrè S.A. Jarama s/n Poligono lndustrial 45007 Toledo Spagna.

Rilascio dei Lotti:

Pharmachemie BV Swensweg 5 P.O. Box 552 Rn 2003 Haarlem (Olanda)

Indicazioni terapeutiche: Amoxicillina/acido clavulanico 1000/200 mg polvere per soluzione iniettabile/infusione è indicata per il trattamento per via parenterale di infezioni dovute a microrganismi resistenti ad amoxicillina e altri antibiotici beta/lattamici come conseguenza della formazione di beta-lattamasi sensibile ad acido clavulanico, quando la terapia per via orale non è indicata, come ad esempio:

infezioni delle vie respiratorie;

infezioni addominali;

infezioni renali e del tratto urinario, esclusa prostatite;

infezioni genitali;

infezioni cutanee e dei tessuti molli;

infezioni generalizzate come sepsi e peritonite.

Il trattamento istituito con Amoxicillina/Acido Clavulanico 1000/200 mg polvere per soluzione iniettabile/infusione può essere proseguito per via orale se non è più necessario il trattamento per via parenterale.

È necessario tenere in considerazione le indicazioni ufficiali relative all'uso appropriato di agenti antibatterici.

Amoxicillina/acido clavulanico 2000/200 mg polvere per soluzione per infusione è indicata per il trattamento per via parenterale di infezioni dovute a microrganismi resistenti ad amoxicillina e altri antibiotici beta/lattamici come conseguenza della formazione di beta-lattamasi sensibile ad acido clavulanico, quando la terapia per via orale non è indicata, come ad esempio:

infezioni delle vie respiratorie;

infezioni addominali;

infezioni renali e del tratto urinario, esclusa prostatite;

infezioni genitali;

infezioni cutanee e dei tessuti molli;

infezioni generalizzate come sepsi e peritonite.

Il trattamento istituito con Amoxicillina/Acido Clavulanico 2000/200 mg polvere per soluzione per infusione può essere proseguito per via orale se non è più necessario il trattamento per via parenterale.

È necessario tenere in considerazione le indicazioni ufficiali relative all'uso appropriato di agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezione 1000 mg + 200 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso 1 flaconcino di vetro da 20 ml; A.I.C. n. 036966012/M (in base 10) 1383MW (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,27 euro (IVA esclusa).

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 3,75 euro.

Confezione 2000 mg + 200 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso 1 flaconcino di vetro da 100 ml; A.I.C. n. 036966051/M (in base 10) 1383P3 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,40 euro (IVA esclusa).

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 5,61 euro.

Classificazione ai fini della fornitura: OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'agenzia.

Decorrenza ed efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05845

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tramamed»

Estratto determinazione n. 242 del 16 giugno 2006

Medicinale: TRAMAMED.

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.A. via Paracelso 16, 20041 - Agrate brianza Milano.

Confezioni:

100 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in blister PP/AL - A.I.C. n. 036173019/M (in base 10) 12HX6V (in base 32);

100 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in blister PP/AL - A.I.C. n. 036173021/M (in base 10) 12HX6X (in base 32);

100 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister PP/AL - A.I.C. n. 036173033/M (in base 10) 12HX79 (in base 32);

100 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in blister PP/AL - A.I.C. n. 036173045/M (in base 10) 12HX7P (in base 32);

100 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister PP/AL - A.I.C. n. 036173058/M (in base 10) 12HX82 (in base 32);

100 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in blister PP/AL - A.I.C. n. 0361 73060/M (in base 10) 12HX84 (in base 32);

100 mg compresse a rilascio prolungato 150 compresse in blister PP/AL - A.I.C. n. 036173072/M (in base 10) 12HX8J (in base 32);

150 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in blister PP/AL - A.I.C. n. 036173084/M (in base 10) 12HX8W (in base 32);

150 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in blister PP/AL - A.I.C. n. 036173096/M (in base 10) 12HX98 (in base 32);

150 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister PP/AL - A.I.C. n. 036173108/M (in base 10) 12HX9N (in base 32);

150 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in blister PP/AL - A.I.C. n. 036173110/M (in base 10) 12HX9Q (in base 32);

150 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister PP/AL - A.I.C. n. 036173122/M (in base 10) 12HXB2 (in base 32);

150 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in blister PP/AL - A.I.C. n. 036173134/M (in base 10) 12HXBG (in base 32);

150 mg compresse a rilascio prolungato 150 compresse in blister PP/AL - A.I.C. n. 036173146/M (in base 10) 12HXBU (in base 32);

200 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in blister PP/AL - A.I.C. n. 036173159/M (in base 10) 12HXC7 (in base 32);

200 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in blister PP/AL - A.I.C. n. 036173161/M (in base 10) 12HXC9 (in base 32);

200 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister PP/AL - A.I.C. n. 036173173/M (in base 10) 12HXCP (in base 32);

200 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in blister PP/AL - A.I.C. n. 036173185/M (in base 10) 12HXD1 (in base 32);

200 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister PP/AL - A.I.C. A.I.C. n. 036173197/M (in base 10) 12HXDF (in base 32);

200 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in blister PP/AL - A.I.C. n. 036173209/M (in base 10) 12HXDT (in base 32);

200 mg compresse a rilascio prolungato 150 compresse in blister PP/AL - A.I.C. n. 036173211/M (in base 10) 12HXDV (in base 32);

100 mg compresse a rilascio prolungato 60×1 compresse in blister PP/AL - A.I.C. n. 036173223/M (in base 10) 12HXF7 (in base 32);

150 mg compresse a rilascio prolungato 60×1 compresse in blister PP/AL - A.I.C. n. 036173235/M (in base 10) 12HXFM (in base 32);

200 mg compresse a rilascio prolungato 60×1 compresse in blister PP/AL - A.I.C. n. 036173247/M (in base 10) 12HXFZ (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato

Composizione: 1 compressa a rilascio prolungato da 100 mg, 150 mg e 200 mg contiene:

principio attivo: 100 mg, 150 mg o 200 mg di tramadolo cloridrato

eccipienti: idrossido di alluminio, calcio fosfato dibasico, carbossimetilamido sodico, cellulosa microcristallina, ipromellosa, lattosio monoidrato, magnesio stearato, amido di mais, povidone, olio di ricino idrogenato, silice colloidale anidra, giallo di chinolina (E104), indigotina (E132).

Produzione controllo finale: Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee, 1 - 39179 Barleben (Germania

Indicazioni terapeutiche: trattamento del dolore di media e grave intensità

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

100 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in blister PP/AL - A.I.C. n. 036173021/M (in base 10) 12HX6X (in base 32);

classe di rimborsabilità: A nota 3;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,70 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 9,41 euro.

Confezione:

150 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in blister PP/AL - A.I.C. n. 036173084/M (in base 10) 12HX8W (in base 32);

classe di rimborsabilità: A nota 3;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,28 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,06 euro.

Confezione:

200 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in blister PP/AL - A.I.C. n. 036173159/M (in base 10) 12HXC7 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A nota 3;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,70 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 9,41 euro.

Rispetto del tetto di spesa di 1,2 milioni di euro (ex factory) per il primo anno per i prodotti a base di tramadolo appartenenti alla ditta; in caso di sfondamento ricalcolo del ripiano sulle forniture ospedaliere.

Validità del contratto 12 mesi.

Classificazione ai fini della fornitura.

RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta, specialità soggetta al decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90 - Tab. II - Sezione D.

Condizioni e modalità d'impiego.

Nota 3: «La prescrizione a carico del Servizio sanitario nazionale è limitata ai pazienti affetti da dolore lieve e moderato in corso di patologia neoplastica o degenerativa e sulla base di eventuali disposizioni delle Regioni e delle Province autonome».

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05843

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mirtazapina Tiefenbacher»

Estratto determinazione n. 243 del 16 giugno 2006

Medicinale: MIRTAZAPINA TIEFENBACHER.

Titolare A.I.C.: Alfred E. Tiefenbacher (GmbH & Co. KG) - Van der Smissen Strasse 1 - 22767 Hamburg (Germania).

Confezioni:

15 mg compresse rivestite con film 6 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984019/M (in base 10) 138P6M (in base 32);

15 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984021/M (in base 10) 138P6P (in base 32);

15 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984033/M (in base 10) 138P71 (in base 32);

15 mg compresse rivestite con film 18 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984045/M (in base 10) 138P7F (in base 32);

15 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984058/M (in base 10) 138P7U (in base 32);

15 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984060/M (in base 10) 138P7W (in base 32);

15 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984072/M (in base 10) 138P88 (in base 32);

15 mg compresse rivestite con film 48 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984084/M (in base 10) 138P8N (in base 32);

15 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984096/M (in base 10) 138P90 (in base 32);

15 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984108/M (in base 10) 138P9D (in base 32);

15 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984110/M (in base 10) 138P9G (in base 32);

15 mg compresse rivestite con film 70 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984122/M (in base 10) 138P9U (in base 32);

15 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984134/M (in base 10) 138PB6 (in base 32);

15 mg compresse rivestite con film 96 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984146/M (in base 10) 138PBL (in base 32);

15 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984159/M (in base 10) 138PBZ (in base 32);

15 mg compresse rivestite con film 30X1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984161/M (in base 10) 138PC1 (in base 32);

15 mg compresse rivestite con film 50X1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984173/M (in base 10) 138PCF (in base 32);

15 mg compresse rivestite con film 100X1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984185/M (in base 10) 138PCT (in base 32);

30 mg compresse rivestite con film 6 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984197/M (in base 10) 138PD5 (in base 32);

30 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984209/M (in base 10) 138PDK (in base 32);

30 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984211/M (in base 10) 138PDM (in base 32);

30 mg compresse rivestite con film 18 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984223/M (in base 10) 138PDZ (in base 32);

30 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984235/M (in base 10) 138PFC (in base 32);

30 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984247/M (in base 10) 138PFR (in base 32);

30 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984250/M (in base 10) 138PFU (in base 32);

30 mg compresse rivestite con film 48 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984262/M (in base 10) 138PG6 (in base 32);

30 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984274/M (in base 10) 138PGL (in base 32);

30 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984286/M (in base 10) 138PGY (in base 32);

30 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984298/M (in base 10) 138PHB (in base 32);

30 mg compresse rivestite con film 70 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984300/M (in base 10) 138PHD (in base 32);

30 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984312/M (in base 10) 138PHS (in base 32);

30 mg compresse rivestite con film 96 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984324/M (in base 10) 138PJ4 (in base 32);

30 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984336/M (in base 10) 138PJJ (in base 32);

30 mg compresse rivestite con film 30X1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984348/M (in base 10) 138PJW (in base 32);

30 mg compresse rivestite con film 50X1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984351/M (in base 10) 138PJZ (in base 32);

30 mg compresse rivestite con film 100X1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984363/M (in base 10) 138PKC (in base 32);

45 mg compresse rivestite con film 6 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984375/M (in base 10) 138PKR (in base 32);

45 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984387/M (in base 10) 138PL3 (in base 32);

45 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984399/M (in base 10) 138PLH (in base 32);

45 mg compresse rivestite con film 18 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984401/M (in base 10) 138PLK (in base 32);

45 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984413/M (in base 10) 138PLX (in base 32);

45 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984425/M (in base 10) 138PM9 (in base 32);

45 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984437/M (in base 10) I38PMP (in base 32);

45 mg compresse rivestite con film 48 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 03698449/M (in base 10) 138PN1 (in base 32);

45 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984452/M (in base 10) 138PN4 (in base 32);

45 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984464/M (in base 10) 138PNJ (in base 32);

45 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984476/M (in base 10) 138PNW (in base 32);

45 mg compresse rivestite con film 70 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984488/M (in base 10) 138PP8 (in base 32);

45 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984490/M (in base 10) 138PPB (in base 32);

45 mg compresse rivestite con film 96 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984502/M (in base 10) 138PPQ (in base 32);

45 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984514/M (in base 10) 138PQ2 (in base 32);

45 mg compresse rivestite con film 30X1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984526/M (in base 10) 138PQG (in base 32);

45 mg compresse rivestite con film 50X1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984538/M (in base 10) 138PQU (in base 32);

45 mg compresse rivestite con film 100X1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984540/M (in base 10) 138PQW (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film da 15 mg, 30 mg, 45 mg contiene:

principio attivo: 15 mg, 30 mg, 45 mg di mirtazapina;

eccipienti per il dosaggio da 15 mg:

nucleo: lattosio monoidrato, amido di mais, idrossipropilmetilcellulosa, diossido di silicio colloidale, magnesio stearato.

Rivestimento: ipromellosa, macrogol 8000, titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E172), giallo di crinolina (E104) e giallo tramonto (E110).

eccipienti per il dosaggio da 30 mg:

nucleo: lattosio monoidrato, amido di mais, idrossipropilmetilcellulosa, diossido di silicio colloidale, magnesio stearato.

rivestimento: ipromellosa, macrogol 8000, titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172), ossido di ferro nero (E172).

eccipienti per il dosaggio da 45 mg:

nucleo: lattosio monoidrato, amido di mais, idrossipropilmetilcellulosa, diossido di silicio colloidale, magnesio stearato.

rivestimento: ipromellosa, macrogol 8000, titanio diossido (E171).

Controllo e rilascio dei lotti: Combino Pharm S.L. - Fructuos Gelabert 6-8 - 08970 Sant Joan Despi - Barcelona (Spagna).

Produzione e confezionamento: Kern Pharma S.L. - Poligono Ind. Colon Il Venus 72 - 08228 Terrassa - Barcelona Spagna.

Produzione: Menarini S.A. - C/. Alfonso XII 587 - 08918 Badalona - Barcelona Spagna.

Indicazioni terapeutiche: episodi di depressione maggiore.

Classificazioni ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 30 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984211/M (in base 10) 138PDM (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,33 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 10,45 euro.

Confezione: 30 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036984250/M (in base 10) 138PFU (in base 32).

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05844

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-149) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 6 2 9 *

€ 1,00